

dell'azione, chiunque si fosse trovato all'interno della scuola nel corso dell'operazione avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile di tutti i singoli reati di lesione commessi in danno di ciascun occupante.

Sulla base di tali considerazioni era stato ritenuto - proseguono i ricorrenti - il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, ma la Corte di appello aveva ricostruito la vicenda in termini ancora differenti, sostenendo l'esistenza di un "previo accordo" tra tutti i vertici della polizia i quali - ritenendo di dover riscattare l'immagine del Corpo della Polizia, compromesso a seguito dei gravi fatti di devastazione avvenuti nel corso del vertice del G8, rimasti sostanzialmente privi dell'individuazione dei responsabili - avevano ideato e organizzato l'operazione, finalizzata all'uso indiscriminato della violenza, affermazione di evidente illogicità e costituente un fatto del tutto nuovo attribuito agli imputati, avendo in tal modo i giudici di appello ricondotto ogni evento lesivo ad ogni supposto partecipe dell'ipotizzato accordo, in applicazione della teoria monistica del reato recepita nel nostro ordinamento, ma violando il diritto di difesa degli imputati che mai avevano potuto prendere posizione in relazione all'accusa di aver fatto parte di un "complotto" ordito dai massimi vertici della Polizia di Stato in danno degli occupanti della scuola "Diaz", del quale uno dei contenuti sarebbe stato quello di usare indiscriminatamente la violenza nei confronti degli stessi occupanti, la cui attuazione sarebbe stata a loro affidata, e l'altro quello di procedere ad un numero indiscriminato di arresti a prescindere da ogni effettiva responsabilità dei soggetti sottoposti alla misura precautelare, senza che inoltre in nessuno dei passaggi argomentativi attraverso i quali si era snodata la motivazione della sentenza impugnata fosse stato individuato il contenuto della compartecipazione attiva del singolo imputato, né in quali condizioni di tempo e di luogo si fosse concretata la condotta omissiva del singolo imputato ed a quale reato di lesioni questa fosse causalmente ricollegabile.

**XVII.2)** Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione al punto della sentenza in cui era stato erroneamente ritenuto sussistente un accordo tra gli imputati e tutti gli altri funzionari di polizia che avevano partecipato alle due riunioni tenutesi presso la Questura di Genova, volto all'uso indiscriminato della forza e finalizzato all'esecuzione del maggior numero di arresti possibile, accordo in forza del quale sarebbero stati commessi i reati di lesione in danno delle 78 parti lese di cui all'imputazione ed in dipendenza del quale gli stessi imputati erano stati ritenuti responsabili delle predette condotte ai sensi dell'art.110 c.p.

La Corte di appello aveva affermato chiaramente che ciò che era accaduto alla scuola "Diaz" non era stato il frutto di un'errata organizzazione

dell'operazione, né la conseguenza di un comportamento non previsto e non voluto dagli operatori di polizia, bensì l'esito voluto e perseguito fin dall'inizio dai dirigenti che avevano ideato, pianificato e diretto l'operazione.

Nessuna genesi spontanea della violenza, dunque, nessuno sfogo di istinti eccitati ed amplificati dalle devastazioni che avevano percorso Genova nei giorni precedenti, bensì il risultato previsto, voluto e auspicato fin dall'origine, cui gli operatori di polizia si erano dedicati secondo i desiderata dei loro dirigenti, con freddezza e con metodo, affermazione dai giudici di secondo grado ripresa anche in sede di valutazione circa la negazione delle attenuanti generiche.

Senonché - rilevano i ricorrenti - la Corte di appello non si era preoccupata di spiegare per quale ragione per arrestare indiscriminatamente gli occupanti della scuola "Diaz" sarebbe stato necessario usare nei loro confronti la violenza nei termini in cui ciò era avvenuto e avrebbe dovuto dare conto del perché, secondo la sua prudente valutazione, sarebbe stato necessario percuotere Mark COVELL fino a ridurlo quasi in fin di vita per poterlo arrestare quale partecipe di un'associazione a delinquere finalizzata al saccheggio e alla devastazione, spiegazione che avrebbe dovuto fornire anche rispetto alle altre parti offese, fatte segno di condotte lesive anche gravi e poi sottoposte ad arresto.

Se i dirigenti della polizia erano infatti consapevoli di dover eseguire una perquisizione in un luogo nel quale con scarsa probabilità si trovavano armi, occupato in gran parte da persone note al "GSF", che vi si trovavano legittimamente ed erano del pari consapevoli di dover procedere comunque alla contestazione di reati associativi ed in materia di armi - dalla stessa polizia poste *in loco* - , avrebbero dovuto considerare l'elevata probabilità che il loro operato potesse essere oggetto di successive contestazioni sì da indurli ad operare, almeno da un punto di vista formale, in un modo quanto più possibile corrispondente al modello legale tipico dello strumento impiegato, ovvero la perquisizione, senza procurare lesioni ai presenti, come era avvenuto nel corso della perquisizione eseguita la mattina dello stesso giorno presso la scuola "Paul Klee", allorché la polizia aveva comunque tratto in arresto gli occupanti, contestando loro l'associazione a delinquere finalizzata al saccheggio e alla devastazione, e se pure gli arresti non erano poi stati convalidati non era derivato alcun procedimento penale a carico dei dirigenti e degli operatori di polizia che avevano ideato, organizzato e preso parte all'esecuzione della perquisizione.

Una tale argomentazione - del binomio necessario violenze/arresti - avrebbe dovuto precludere inoltre, da un punto di vista logico, ancora prima che alla certezza in merito alla generale accettazione e alla cosciente pianificazione delle lesioni causate alle persone offese, alla certezza in merito alla predisposizione di prove false e alla consapevolezza, fin dall'inizio, da parte di tutti gli imputati, che

sarebbero stati elaborati vari atti di p.g. (perquisizione, sequestro, arresto, comunicazione di notizia di reato), contenenti affermazioni non corrispondenti al vero, viziati quindi da falsità ideologica, sennonché - sottolinea la difesa - con riferimento alle condotte di falso la Corte di appello aveva sostenuto una tesi incompatibile con quella illustrata nella parte riguardante l'imputazione sub H), non risultando conciliabile l'affermazione per cui i dott. LUPERI e GRATTERI avevano dovuto prendere "atto del fallimentare esito della operazione" con quella secondo cui la violenza era prevista e voluta dagli operatori, organizzatori e direttori sul campo dell'operazione, posto che i predetti funzionari rientravano, sempre secondo la rappresentazione dei giudici di appello, a pieno titolo e con funzioni apicali in tutte e tre le categorie enunciate e quindi era incomprensibile la loro sorpresa pur avendo avuto anche loro - come affermato nell'impugnata sentenza - sin dall'inizio <la certa consapevolezza che tale massa di agenti, come un sol uomo, avrebbe quanto meno aggredito fisicamente ed indistintamente le persone che si trovavano all'interno, come in effetti è accaduto>.

Pertanto - concludono sul punto i ricorrenti - o le condotte lesive erano state previste e volute e quindi non vi era stata alcuna presa d'atto dell'esito fallimentare dell'operazione, oppure non erano state né previste, né volute e poteva darsi ingresso alla tesi della Corte in merito al sorgere, in loco e successivamente alla "messa in sicurezza", della necessità di creare un impianto accusatorio falso per coprire ciò che non si sarebbe voluto accadesse: affermare entrambi gli enunciati era logicamente impossibile, poiché uno era la negazione dell'altro ed inoltre l'ipotesi del "complotto" era stata abbandonata dal P.M. che aveva richiesto ed ottenuto l'archiviazione delle posizioni dei funzionari di vertice della polizia, in relazione ai reati di lesioni, per cui la Corte di appello, nel sostenere che l'archiviazione delle imputazioni di lesioni nei confronti dei vertici della polizia non influiva sul processo <nel quale il materiale a disposizione è di gran lunga più completo e ricco di quanto fosse all'epoca della archiviazione... alla luce del numeroso materiale audio video e delle deposizioni in allora non disponibili>, aveva reso una affermazione non solo non corrispondente al vero - dal momento che l'archiviazione era intervenuta il 15.6.05, dopo la conclusione dell'udienza preliminare, prima della quale erano già state assunte tutte le dichiarazioni delle parti lese; quelle delle persone informate sui fatti; le informative degli ufficiali di p.g. incaricati delle indagini; tutti i filmati e le registrazioni audio che erano state successivamente prodotte nel corso del giudizio di primo grado - , ma del tutto sprovvista di motivazione che ne consentisse la verifica di congruità e correttezza in quanto avrebbe dovuto indicare a quali prove e quindi a quali dichiarazioni testimoniali e/o filmati e/o registrazioni video avesse inteso riferirsi allorché aveva apoditticamente sostenuto che le stesse erano state acquisite solo successi-

vamente alla menzionata ordinanza di archiviazione.

**XVII.3)** Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in quanto, elaborando la del tutto illogica teoria del previo accordo, la Corte di merito si era accorta come non fosse sufficiente a ricomprendere tutte le azioni lesive poste in essere, dovendo essere chiarito il problema del come potesse essere giunta la volontà dei dirigenti a tutti i reparti impiegati e a tutti gli agenti facenti parte di tali reparti, per cui era ricorsa alla illogica e contraddittoria affermazione - del tutto sovrapponibile a quella usata dal tribunale, la cui ricostruzione era pur stata formalmente contestata e respinta dai giudici di appello - secondo cui la condotta del VII Nucleo aveva istigato le azioni poste in essere da tutti gli altri, laddove invece era certamente vero, come già affermato dal tribunale, che gli agenti si erano abbandonati a violenze ingiustificate nella convinzione che non sarebbero stati puniti, come però era altrettanto vero - secondo i ricorrenti - che tale convinzione derivava, banalmente quanto giustamente, dalle circostanze dell'azione e non dalla presunta connivenza dei superiori, senza alcuna necessità di cogliere nella condotta del VII Nucleo alcuna implicita autorizzazione a dare libero sfogo alla violenza.

Il personale impiegato - prosegue la difesa - non era neppure a conoscenza di quali altri reparti fossero sul posto e tanto meno quale provenienza geografica avessero: sapevano solo, perché era evidente a tutti, che c'era "una macedonia di polizia", secondo la definizione del dott. CANTERINI, e se poi l'operatore scorto a commettere reati fosse stato in abiti borghesi non sarebbe stato neppure possibile individuare il tipo di reparto di appartenenza, posto che era presente personale in borghese della Digos, delle Squadre Mobili, dello SCO e delle varie Questure, né era stato possibile accertare quali reparti - ad eccezione del VII Nucleo - fossero entrati nella scuola o meno e cosa avessero fatto all'interno di essa, la gran parte dei poliziotti avendo agito travisata per cui non era stato possibile alcun riconoscimento personale da parte delle vittime e gli autori delle violenze erano rimasti tutti ignoti.

Coloro i quali avevano inteso dare libero sfogo alle frustrazioni accumulate nei giorni precedenti, ritenendo di avere a che fare con i pericolosi terroristi appartenenti ai "black bloc", erano certamente convinti che le loro azioni sarebbero rimaste impunte, ma ciò - sostengono i ricorrenti - non in ragione della "sorta di accordo" sorto istantaneamente sul posto con i superiori, come ritenuto dal tribunale, ovvero in forza del previo accordo affermato dai giudici di appello, il cui contenuto era quello di usare scientemente violenza sugli occupanti la scuola, bensì sulla certezza dell'assoluto anonimato che il contesto ambientale forniva e dopo che gli animi erano stati "eccitati" dal comportamento degli occupanti la scuola, i quali avevano serrato il cancello di accesso al cortile, chiuso il portone

d'ingresso, gettato oggetti dall'edificio, senza che in alcun modo le supposte violenze esercitate dagli appartenenti al VII Nucleo avessero potuto istigare o determinare gli appartenenti agli altri reparti.

XVII.4) Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni del Prefetto ANDREASSI ritenute fondanti dell'assunto per cui, su precisa direttiva del Capo della Polizia, ad un certo punto vi era stato un cambio di strategia nella gestione del G8 nel senso che si sarebbe dovuto procedere in modo più "incisivo" operando arresti, al fine di riscattare l'immagine della Polizia.

In realtà - osservano i ricorrenti - il Prefetto ANDREASSI non aveva mai affermato che gli arresti dovessero essere eseguiti in difetto dei presupposti di legge e che si dovesse deviare dai compiti istituzionali per riscattare l'immagine della Polizia, con la creazione anche di prove false, dal momento che se la direttiva avesse avuto il contenuto che aveva preteso di attribuirle la Corte di appello, o se solo fosse stata così intesa, lo stesso ANDREASSI non avrebbe potuto che scegliere tra l'opporvi all'esecuzione della stessa e divenire, per la sola mancata ferma opposizione, concorrente in tutti i reati posti in essere in esecuzione di essa, non potendo sostenersi che l'arrivo del Prefetto LA BARBERA e l'affidamento al dott. GRATTERI della direzione delle operazioni avrebbero potuto consentire ad ANDREASSI di farsi semplicemente da parte ove gli fosse stato chiaro o avesse avuto anche il solo sospetto, che di lì a poco sarebbe stato posto in essere, da tutti gli altri dirigenti, il piano criminale ipotizzato nella sentenza impugnata.

Manifestamente illogica era anche la motivazione nella parte in cui aveva esaminato le informazioni in possesso della polizia e la valutazione delle stesse, sostituendo le proprie valutazioni, fatte peraltro ex post, a quelle effettuate dai dirigenti della polizia, per concludere che le modalità, asseritamente "militari" con cui era stata organizzata la perquisizione non sarebbero state coerenti con le premesse realmente ipotizzate e che quindi il vero scopo che aveva animato gli agenti di polizia non poteva che essere ben diverso da quello dichiarato ed altresì consapevolmente illecito, cioè percuotere ed arrestare tutti gli occupanti.

La Corte genovese - prosegue la difesa - aveva affermato che la stessa polizia avrebbe dovuto prima spiegare, usando il megafono, che si trattava di una perquisizione e poi tentare di parlamentare, così confondendo però le finalità e le modalità di esecuzione di un atto di p.g. a sorpresa, con quelle proprie della gestione dell'ordine pubblico, laddove invece era necessario assumere il controllo di tutti gli spazi nel minor tempo possibile, sia per ragioni di sicurezza, sia soprattutto per ovviare, per quanto possibile, proprio al problema della riferibilità di quanto fosse stato rinvenuto ai singoli presenti, ed anche la c.d. "manovra a tenaglia", per isolare il luogo della perquisizione, era finalizzata ad evitare che le

persone da porre in stato di arresto potessero darsi alla fuga o che le prove, o nello specifico le armi, potessero essere fatte uscire dal luogo perquisito.

Anche in relazione all'episodio che aveva riguardato il giornalista Mark COVELL vi era stato travisamento della prova, avendo il predetto dichiarato di essere stato fatto segno di violenza da parte dei carabinieri e non della polizia, tale essendo la scritta che appariva sugli scudi dei militari che lo stavano percuotendo, mentre la Corte di appello aveva ritenuto che COVELL sul punto avesse errato perché non conosceva bene le divise dei due corpi, nonostante inoltre che la giornalista Concita DE GREGORIO avesse affermato, con assoluta certezza, di essere giunta sul posto quando il portone della scuola non era stato ancora sfondato e di essere stata fermata in strada due volte, una prima dai carabinieri, sulla via perpendicolare a via Battisti, ed una seconda su via Battisti, a pochi metri di distanza dal cancello.

Le violenze - proseguono i ricorrenti - erano state commesse indipendentemente dall'attività degli operatori del VII Nucleo, come era comprovato anche dall'episodio dell'agente ripreso mentre riponeva una mazza da baseball nel bagagliaio di una vettura senza colori di istituto: tale agente era in abiti borghesi ed indossava una pettorina con la scritta "polizia" ed era quindi contraddittorio affermare - come aveva fatto la Corte genovese - che gli operatori di polizia incaricati di compiere le violenze erano gli appartenenti al VII Nucleo, in quanto proprio il comportamento dell'agente in borghese, che secondo la stessa sentenza non era parte fin dall'inizio del complotto, non poteva essere portato a conferma della tesi dell'esistenza di un piano preordinato.

Altrettanto illogico era stato attribuire piena e incondizionata attendibilità alle dichiarazioni delle parti lese onde escludere che all'interno della scuola vi fosse stato anche un solo episodio di resistenza da parte degli occupanti, essendo sufficiente considerare che - come appariva nitidamente dai filmati - il cancello di accesso al cortile della scuola era stato chiuso con una catena allorché era stata vista sopraggiungere la polizia ed era subito dopo stato chiuso anche il portone della scuola e dietro di esso accatastate panche per impedire l'ingresso degli agenti, condotte che, unitamente al lancio di oggetti, non avevano reso necessario alcun accordo, né preventivo né istantaneo perché si scatenassero le violenze nei confronti degli occupanti la scuola, ben potendo essere state percepite dagli operatori come conferma del fatto che all'interno dell'istituto si trovassero appartenenti ai c.d. "black bloc".

Quanto poi all'identità degli autori delle violenze, la Corte di merito non aveva indicato a quali persone offese si era riferita allorché aveva sostenuto che erano stati riconosciuti negli appartenenti al VII Nucleo, essendo chiaramente emerso dal dibattimento che la maggior parte degli autori delle violenze non era

stata identificata in alcun modo e quindi non era riconducibile ad alcun reparto, laddove inoltre, quanto all'ingresso nei locali dell'istituto - evidenziano i ricorrenti - , secondo la dinamica di accesso emersa incontestabilmente al dibattimento, tre delle sette squadre in cui era suddiviso il VII Nucleo, quelle al comando di COMPAGNONE, LUCARONI e CENNI, oltre all'ispettore BASILI, avevano fatto accesso dal portone centrale, che si era aperto per primo, ogni squadra essendo composta da nove uomini, per un totale di 28 appartenenti al VII Nucleo; trascorsi 47 secondi, come emergeva dalla visione del filmato n. 239 RIS, dal momento in cui il primo agente aveva fatto ingresso dal portone centrale, ed era entrata tutta la massa degli agenti, vi erano ancora 21 agenti del VII Nucleo in chiusura di fila e pertanto, come aveva riportato il dott. FOURNIER nella sua relazione di servizio, ad eccezione di 6-7 agenti che erano entrati assieme agli altri reparti, tutto il VII Nucleo Sperimentale era stato scaizzato ed era entrato per ultimo.

Quanto al portone laterale sinistro, il primo accesso era avvenuto 28 secondi dopo il primo accesso al portone centrale e dai filmati si vedeva chiaramente - secondo i ricorrenti - che nelle posizioni di testa si accalcavano operatori in borghese indossanti la pettorina con la scritta "polizia", agenti del Reparto Mobile con cintura bianca e tutti ben visibili con caschi lucidi e tutti entrati prima dei rimanenti componenti del VII Nucleo i quali avevano fatto ingresso dal portone centrale; pertanto, a chi era entrato con un ritardo di 30/40 secondi, la scuola si era presentata avvolta in una confusione inestricabile nell'ambito della quale, se poteva apparire evidente esservi state o essere ancora in corso colluttazioni, non altrettanto evidente era che l'uso della forza da parte della polizia non fosse rimasto nell'ambito della legalità, non essendo sostenibile potersi percepire che alcuni atti di impiego della forza fossero ingiustificati o sproporzionati rispetto ad un'ipotetica resistenza posta in essere dal supposto pericoloso "black bloc", che occupava la scuola, né che ci si potesse rendere conto nemmeno successivamente del numero e delle condizioni di alcuni feriti, anche perché appena terminato il servizio il VII Nucleo era ripartito di prima mattina per Roma, la gravità dei fatti essendo emersa solo successivamente in quanto soltanto la ricostruzione delle singole testimonianze ed i referti medici del Pronto soccorso avevano, unitamente considerati, descritto l'effettiva modalità complessiva dell'azione.

Anche nella valutazione di tale profilo, però - lamentano i ricorrenti - la Corte di appello aveva considerato i capi squadra come un'unica persona ed un unico imputato, senza preoccuparsi di verificare le singole posizioni e la tenuta dell'iter logico-argomentativo qualora effettivamente riferito al singolo individuo, omettendo di valutare adeguatamente che i comportamenti, incontestati nel processo, posti in essere da alcuni appartenenti al VII Nucleo, volti a far cessare le

violenze e/o a soccorrere gli occupanti, erano logicamente incompatibili con l'adesione all'accordo che la Corte di merito aveva preteso essere intervenuto prima dell'esecuzione dell'operazione, considerato inoltre che il dott. FOURNIER aveva fatto cessare le violenze, aveva ordinato a tutti i suoi uomini di uscire immediatamente dalla scuola e si era adoperato per prestare soccorso alle vittime, oltre a scusarsi con una di esse, Jeannette DREIER, per il comportamento della polizia.

**XVII.5)** Con il quinto motivo si deduce ancora violazione dell'art. 606, comma 1, lett.e) c.p.p. in relazione al punto della sentenza in cui era stato erroneamente equiparato il ruolo e la posizione dell'ispettore BASILI a quella dei capi squadra, benché detto imputato fosse privo di una squadra alle sue dipendenze e di qualunque funzione di comando equiparabile a quella dei capi squadra, per cui appariva del tutto incomprensibile ed apodittica l'affermazione della Corte genovese secondo cui il BASILI avrebbe comunque operato "allo stesso modo" e con "gli stessi effetti" dei capi squadra; il nesso in base al quale nella sentenza impugnata era stato individuato il concorso tra l'ispettore BASILI e gli altri appartenenti al VII Nucleo - di relazione gerarchica - era quindi del tutto inesistente.

**XVII.6)** Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione al punto della sentenza in cui era stata ritenuta sussistente la responsabilità del dott. FOURNIER, comandante del VII Nucleo, quale supposto partecipe all'ipotizzato accordo criminoso asseritamente sorto tra tutti i partecipanti alle due riunioni tenutesi in Questura, volto all'indiscriminato uso della forza al fine di procedere al maggior numero di arresti possibile, malgrado fosse rimasto accertato che il prevenuto era intervenuto per fermare le violenze, adoperandosi attivamente per prestare soccorso alle persone ferite.

Era manifestamente illogico - secondo la difesa - e palesemente in contrasto con le risultanze probatorie affermare che poiché il dott. FOURNIER non aveva dato specifici ordini in merito alle modalità d'intervento, ciò era indice del fatto che fosse noto che l'uso della forza fosse connaturato al tipo d'intervento, in quanto la mancanza di ordini specifici derivava dal non aver avuto il prevenuto a sua volta alcuna informazione sulla base della quale poter impartire ordini specifici, ignorando addirittura dove sarebbe stato condotto il suo reparto, se in città o fuori Genova, ed inoltre egli era giunto alla scuola - come aveva ricostruito la stessa Corte di appello - con la seconda colonna, quando il cancello era già stato sfondato ed era in atto l'azione di sfondamento dell'edificio, per cui non aveva potuto dare ordini in merito alle modalità dell'operazione ed era manifestamente illogico stigmatizzare una pretesa condotta omissiva senza indicare quale sarebbe stata la condotta doverosa che, in tesi, era stata omessa.

Il dott. FOURNIER - evidenzia la difesa - era stato l'unico, tra i 300 agenti di



polizia intervenuti nella fase della "messa in sicurezza" dell'edificio, durante la quale erano presenti, secondo la Corte genovese, anche altri funzionari ben più alti in grado del prevenuto, ad essere intervenuto energicamente per far cessare condotte lesive ingiustificate ed aver portato soccorso ai feriti, scusandosi addirittura con una delle persone offese, Jeannette DREIER, la quale aveva sul punto riferito che il FOURNIER - da lei riconosciuto attraverso la fotografia mostratale in dibattimento - <mi sembrava scioccato per quello che aveva visto...ha cercato di scusarsi, in inglese> , circostanza significativa per cui nulla aveva da nascondere, tanto che, dopo essere arrivato di corsa dalle scale urlando subito <Basta ! Basta !>, come avevano dichiarato i testi Michael Roland GIESER e Tobias HUBNER, si era reso riconoscibile togliendosi il casco immediatamente dopo la cessazione delle violenze, comportamento al quale aveva fatto seguito l'ordine dato agli agenti di polizia di uscire dall'edificio avendo constatato che alcuni di essi, approfittando della grossa confusione ingenerata dall'elevato numero di persone presenti all'interno della scuola, avevano dato libero sfogo ad istinti violenti, dopo di che le violenze erano cessate al primo piano dell'edificio, ma non vi era alcun dato, neppure indiziario, per ritenere che la cessazione delle violenze - come invece ritenuto dalla Corte di appello - fosse immediatamente avvenuta anche nelle altre parti dell'edificio.

Non corrispondeva poi al vero che solo in dibattimento il dott. FOURNIER avesse definito quelle che aveva visto come <scene da macelleria messicana> dicendo, con riferimento agli uomini del VII Nucleo, al dott. CANTERINI: <Io con quei macellai non ci lavoro più>, poiché - sostengono i difensori - già allorché era stato sentito a s.i.t. dal Procuratore capo della Repubblica, ad appena una settimana dai fatti, aveva usato l'espressione "macelleria messicana", laddove il dott. CANTERINI, nel corso del suo esame dibattimentale, si era limitato ad affermare che effettivamente il FOURNIER aveva detto la frase riferita, senza essere in grado di precisare cosa intendesse, perché in quel frangente non c'era stato tempo di discutere della questione.

**XVII.7)** Con il settimo motivo si deduce ancora violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione al punto della sentenza in cui era stata ritenuta sussistente la responsabilità del dott. CANTERINI, quale supposto partecipe all'ipotizzato accordo criminoso tra tutti i partecipanti alle due riunioni tenutesi in Questura volto all'uso indiscriminato della forza, nonostante lo stesso avesse proposto modalità operative diverse da quelle poi disposte ed incompatibili con l'ipotizzata finalità di procurare lesioni, fosse entrato solo successivamente nella scuola e non avesse preso parte direttamente ad alcuna azione.

La Corte genovese aveva dedicato poche righe alla posizione del CANTERINI, attribuendogli di non aver dato disposizioni in merito alle modalità di esecu-

zione della perquisizione; di aver lasciato agire gli operatori liberamente, malgrado potesse direttamente intervenire; di non aver manifestato alcuna contrarietà e stupore malgrado, transitando verso il primo piano, ove era giunto quando l'azione era già cessata, avesse visto quello che accadeva in palestra, senza considerare però - lamenta la difesa - che CANTERINI (così come FOURNIER) non disponeva di informazioni che gli consentissero di dare disposizioni e proprio per evitare di agire in un contesto del tutto ignoto aveva proposto, ma inutilmente, durante la seconda riunione in Questura, di utilizzare i lacrimogeni che avrebbero evitato la creazione del contesto in cui si erano poi manifestate le violenze.

Null'altro - conclude la difesa sul punto - avrebbe potuto fare CANTERINI, né i giudici di appello avevano spiegato quali disposizioni avrebbe egli dovuto/potuto dare e come avrebbe potuto agire sul posto per evitare il compiersi di condotte lesive, essendo entrato (senza cinturone, senza pistola, senza il "tonfa" né il casco) praticamente per ultimo dal portone di sinistra, allorché tutti erano già dentro la scuola e l'azione era iniziata da tempo, mai andando oltre il primo piano (come peraltro il FOURNIER, di cui aveva udito l'esclamazione "Basta! Basta!") e nulla potendo quindi vedere di ciò che era accaduto negli altri luoghi né percepire neppure un unico gesto ingiustificato compiuto da un agente di polizia nei confronti di un occupante, mai essendo stato inoltre chiarito - osserva da ultimo la difesa - chi avesse di fatto diretto le operazioni.

**XVII.8)** In ordine al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 479 c.p., attribuito al CANTERINI al capo F), la difesa lamenta, con l'ottavo motivo, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai punti della sentenza in cui erano stati ritenuti sussistenti l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato di falso ideologico, per avere attestato l'esistenza di una resistenza all'interno dell'edificio scolastico "Diaz-Pertini".

Già il tribunale - osserva la difesa - aveva accertato che la maggior parte delle affermazioni riportate nel capo d'imputazione come contenute nella relazione, in realtà non erano mai state scritte nella stessa, dove non figurava né che era stata incontrata "violenta" resistenza, definita in realtà "vigorosa"; né che vi era stato un "fittissimo lancio di pietre e bottiglie", ma solo che "piovevano oggetti ed in particolar modo bottiglie di vetro"; né che erano state ingaggiate "violente colluttazioni", ma solo che da parte di alcuni vi era stata "ugualmente resistenza".

Inoltre, il tribunale non aveva escluso che vi fossero stati episodi di resistenza all'interno della scuola né che il tentato accoltellamento dell'agente NUCERA fosse effettivamente avvenuto, ma aveva individuato la falsità nel tenore complessivo della relazione laddove non aveva riferito anche degli eccessi della poli-

zia, mentre la Corte di appello aveva avuto un approccio "più radicale", escludendo che si fossero verificati episodi di resistenza, per cui le relazioni sul punto dei capi squadra erano false, ed affermando essere falso il tentato omicidio dell'agente NUCERA e che il contenuto della relazione del dott. CANTERINI era dovuta alla sollecitazione del dott. GRATTERI, laddove CANTERINI non aveva avuto alcuna percezione diretta delle resistenze, che lui stesso aveva affermato di aver dedotto da quanto direttamente constatato, dovendosi invece escludere che da quanto aveva potuto vedere potesse aver elaborato tale deduzione.

Senonché - evidenzia la difesa - la Corte aveva escluso episodi di resistenza all'interno dell'edificio scolastico sol perché nessuno degli occupanti aveva riferito di tali episodi; l'episodio relativo all'agente NUCERA non era stato da questi inventato e comunque al dott. CANTERINI non era stata contestato la condotta di falso in concorso con il NUCERA e con l'ispettore PANZIERI (capi F e G), mentre dalla chiusura del cancello, dalla chiusura dei portoni di accesso alla scuola e dalle barricate erette per ostacolare l'accesso alla polizia, oltre che dalla presenza di occupanti ed agenti feriti, appariva giustificabile parlare di <vigorosa resistenza da parte di alcuni degli occupanti>, il tutto contenuto non in un atto di p.g., ma - come ribadito dall'imputato nel corso del suo esame dibattimentale - in "due righe al Questore", su richiesta del dott. GRATTERI, per metterlo al corrente dell'accaduto, senza alcuna pretesa di completezza ed esaustività, non essendo egli consapevole che la sua relazione sarebbe stata allegata al verbale di arresto per il successivo inoltro alla Procura della Repubblica.

**XVII.9)** Con il nono motivo, relativo al delitto di concorso in calunnia aggravata continuata, si deduce mancanza della motivazione per avere la Corte di appello affermato che la responsabilità conseguiva automaticamente alla redazione della ritenuta falsa relazione di servizio, senza considerare che il Questore, destinatario della relazione del dott. CANTERINI, nessuna informativa aveva elaborato da inoltrare all'Autorità giudiziaria, spettando tale compito agli ufficiali di p.g. che avevano preso parte all'operazione e che il giorno successivo - in cui era maturata la decisione di arrestare tutti gli occupanti contestando loro il reato associativo, le resistenze generalizzate e il compossesso delle bottiglie molotov - si erano occupati della redazione degli atti oggetto di processo, per cui nel comportamento di CANTERINI esulava quanto meno il dolo della calunnia e peraltro il prevenuto, in quanto dirigente di Reparto Mobile, non aveva alcuna competenza in ordine al compimento di attività di p.g., ma se altri - sostiene la difesa - aveva usato il contenuto generico, ma non inventario della relazione (destinata alla Questura e non alla Procura), per configurare ipotesi di reato enfatizzando ogni circostanza rappresentata nell'atto ed associando l'inventario rinvenimento delle bottiglie *molotov* all'interno della scuola (ritrovamento del quale CANTERINI non

era neppure a conoscenza), per questo non poteva ritenersi il prevenuto responsabile di calunnia.

**XVII.10)** Con il decimo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, riconosciute al solo FOURNIER con il criterio della equivalenza, CANTERINI essendo stato l'unico, nel corso della riunione organizzativa, a rappresentare il suo dissenso in ordine alle modalità di esecuzione della perquisizione, mentre per gli altri ricorrenti, capi squadra, avrebbero dovuto essere riconosciute quanto meno con il criterio della equivalenza e al FOURNIER con quello della prevalenza, trattandosi di soggetti tutti incensurati, sottoposti allo stress derivante dalle numerose ore di servizio e convinti di avere a che fare con pericolosi "black bloc".

**XVII.11)** Con l'undicesimo ed ultimo motivo si censura, per inosservanza del combinato disposto di cui agli artt.420-quater e 178 lett. c) c.p.p., l'ordinanza istruttoria 26.3.08 con cui il tribunale aveva rigettato l'istanza degli imputati BASILI, LUCARONI, COMPAGNONE, TUCCI e STRANIERI di essere sottoposti ad esame, impugnata con l'atto di appello, nonché l'ordinanza istruttoria 17.2.10 con cui la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., osservando che sul punto i giudici di appello avevano omissis ogni motivazione, limitandosi ad enunciare i noti principi in base ai quali deve essere effettuata tale valutazione, senza indicare in base a quali concrete circostanze di fatto potesse ritenersi che i dati probatori acquisiti fossero certi e l'incombente richiesto non rivestisse il carattere della decisività.

#### RICORSO TROIANI

**XVIII)** Pietro TROIANI ricorre per cassazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, a conferma della sentenza del tribunale, per i reati di cui ai capi P) - detenzione e porto di materie esplosive - e di concorso nel falso ideologico ascritto agli altri sub B), contestato nel diverso procedimento riunito al principale, con le conseguenti statuizioni in tema di spese e danni.

Il ricorso si articola su quattro motivi.

**XVIII.1)** Con il primo deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo ai delitti in tema di materie esplosive e di falso ideologico.

Rileva illogicità ed incoerenza della sentenza laddove l'aveva assolto dal delitto di calunnia e ne aveva poi ritenuto la responsabilità per il falso, in ciò ponendosi in contrasto con la sentenza di questa Corte che, annullando il proscioglimento preliminare per il falso, aveva ritenuto la stretta connessione fra i due addebiti, rinvenendo il presupposto per il rinvio a giudizio per il delitto di falso nel rinvio a giudizio per la calunnia.

Vi sarebbe, inoltre, carenza di motivazione rispetto alle doglianze di ordine generale mosse alla sentenza di I grado che avrebbe trascurato i contributi difensivi soprattutto con riferimento alle diverse valutazioni delle posizioni processuali del ricorrente e degli altri soggetti che quel giorno avevano avuto contatto con le *molotov*, perché portate su di un veicolo, che solo in serata era stato utilizzato anche dal TROIANI; illogica ed insufficiente sarebbe la motivazione che ometterebbe di considerare tutti i precedenti spostamenti delle bottiglie attribuendo al solo ricorrente il possesso illecito delle medesime.

In più, non sarebbe stato considerato che, in mancanza di elementi che dimostrassero la consapevolezza da parte sua della presenza delle bottiglie sul veicolo prima che giungesse alla scuola "Diaz", in una situazione in cui non avrebbe potuto formare un verbale di sequestro, non potrebbe esser ritenuto illecito l'ordine da lui dato a BURGIO di consegnare le bottiglie a DI BERNARDINI, perché si trattava solo della consegna di un reperto ad un superiore affinché ne fosse attestato il sequestro e non la proditoria consegna per altri illeciti fini.

Quanto al falso, rileva il ricorrente che sarebbe illogico ed illegittimo ritenere una falsità attribuibile ad un soggetto che non ebbe a sottoscrivere, o concorso a redigere, alcun verbale e che nel verbale oggetto di procedimento non verrebbe mai citato come "fonte" della consegna dei reperti.

Sarebbe poi infondato affermare che TROIANI non poteva non rappresentarsi il fatto che tali sue affermazioni sarebbero state ricomprese in un verbale di sequestro relativo alla perquisizione effettuata all'interno della scuola.

La Corte di appello, che aveva assolto l'imputato dal delitto di calunnia, avrebbe quindi errato nell'attribuirgli la responsabilità per il delitto di falso ("falso per induzione", attesa la sua mancata partecipazione alla redazione degli atti, il mancato contatto con i futuri redattori del verbale e la sua mancata sottoscrizione degli stessi) che doveva essere lo strumento della calunnia, con una motivazione che finisce per essere contraddittoria, sia internamente, che in relazione al principio affermato dalla sentenza di questa Corte n. 34966/07.

**XVIII.2)** Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento al ritenuto ricorrere dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 476 c.p., in difetto di specifica contestazione da parte del Pubblico Ministero, basata sull'intrinseca natura degli atti oggetto di imputazione.

La stessa Corte evidenzia nella sua argomentazione come l'orientamento della giurisprudenza di legittimità non fosse costante con diverse oscillazioni sulla "natura" dell'atto falso, succedutesi con notevole frequenza.

Nel caso del ricorrente, non gli sarebbe stato possibile ragionevolmente sapere quale tipo di atto sarebbe stato redatto e come lo stesso sarebbe stato impostato a seguito della consegna delle bottiglie, e questo avrebbe comportato la

necessità di una chiara, completa ed inequivocabile contestazione diretta dell'aggravante, di ancor maggiore rilevanza per lui che, a fronte di contestazione contenente tutte le norme che si presume fossero state violate, avrebbe potuto effettuare altra scelta processuale in relazione al reato di falso, contestato in un modo in cui non si rinveniva alcun riferimento alla fidefacienza dell'atto, a parte la citazione dell'atto in sé.

**XVIII.3)** Con il terzo motivo deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo tenuto conto, i giudici del merito, del contesto specifico in cui si erano verificate le condotte lui ascritte, non attagliandosi poi alla sua specifica posizione il rilievo della motivazione, che aveva negato in generale le attenuanti generiche sostenendo che, in relazione ai falsi, alle calunnie e agli altri reati conseguenti, si sarebbe trattato della consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato nel lungo arco di tempo intercorso tra la cessazione delle operazioni ed il deposito degli atti in Procura, avvenuto nella sera del giorno successivo.

La motivazione non considera che il TROIANI era stato assolto dal reato di calunnia ed era estraneo ai falsi contestati ad altri imputati.

**XVIII.4)** Con il quarto motivo deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in punto di statuizioni civili; la sentenza non solo avrebbe ommesso di considerare un'oggettiva differenza tra la posizione del TROIANI e quella di altri coimputati, ma l'avrebbe anche erroneamente condannato a risarcire e rifondere danni e spese in assenza di apposita costituzione di parte civile in tal senso da parte degli interessati.

La Corte d'appello s'era pronunciata nel senso della condanna al risarcimento in favore delle parti civili costituite in relazione alle imputazioni, di falso, calunnia e arresto illegale, con una disposizione che sarebbe erronea, illogica e contraddittoria, in relazione alla posizione del ricorrente, per la particolarità del processo che l'aveva riguardato con riferimento al falso ideologico, a causa dell'iniziale richiesta di archiviazione formulata dai Pubblici Ministeri e disattesa dal G.I.P.

Una volta rinviato a giudizio a seguito di intervento della Cassazione, nel processo autonomamente instauratosi e prima della sua riunione con quello principale, era intervenuta la costituzione di parte civile di sole otto persone offese/danneggiati dal reato di falso, nessuna delle parti civili già costituite nel procedimento principale nei confronti di altri imputati avendo esteso l'azione anche nei suoi confronti per i fatti a lui specificamente e soggettivamente contestati.

Evidenza in conclusione che, considerata l'intervenuta assoluzione dal reato di calunnia sempre contestato nel processo principale, il diritto al risarcimento

dei danni ed alla rifusione delle spese si sarebbe potuto riconoscere solo a Benjamin COELLE ed agli altri sette (Rafael POLIOK, Guillermina ZAPATERO, Guillermo MASSÒ PAZ, Sara BARTESAGHI GALLO, Anna Julia KUTSCHKAU, Dolores HERRERO VILLAMOR e Laura JAEGER) soggetti che, unici, avevano esercitato la loro facoltà anche nei procedimenti "satellite", disposizioni che la Corte di appello immotivatamente ed erroneamente aveva esteso a favore di tutte le parti civili costituite nel processo "Diaz", ponendo il TROIANI in posizione di solidarietà con gli altri imputati senza considerarne la diversa situazione processuale.

#### MEMORIA TROIANI

**XVIII.5)** Ha depositato memoria la difesa di TROIANI affrontando, in primo luogo, l'impugnazione da parte del Pubblico Ministero della sua assoluzione dal delitto di calunnia per non aver commesso il fatto.

Rileva preliminarmente l'Inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di interesse in quanto, essendo il delitto in questione prescritto già prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, l'impugnazione del Pubblico Ministero non potrebbe che ottenere l'annullamento senza rinvio della sentenza per una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, declaratoria alla quale il Pubblico Ministero non avrebbe interesse, mancando la pubblica accusa di un concreto interesse alla sostituzione di una formula di proscioglimento con un'altra.

In ogni caso, ad avviso della difesa TROIANI, il ricorso del Pubblico Ministero sarebbe privo di fondamento in quanto la motivazione della sentenza della Corte territoriale non sarebbe illogica, come preteso dal ricorrente, poiché avrebbe, in aderenza alle emergenze processuali, scisso correttamente i momenti della vicenda, escludendo che TROIANI si potesse considerare certo che la presenza di quelle bottiglie, in quel luogo, sarebbe stata utilizzata per costruire un'accusa a carico di persone che già al momento del suo arrivo venivano comunque tratte in arresto.

Quanto alla detenzione e porto di materie esplosive rileva che erroneamente la Corte d'appello aveva attribuito a lui una detenzione ed un porto illeciti, posto che non sarebbe mai stata dimostrata l'esistenza di un qualche tipo di accordo tra coloro che avevano avuto contatto con quelle bottiglie in precedenza - dal rinvenimento al deposito sul veicolo, senza redigere un verbale di sequestro - e il TROIANI che avrebbe appreso dell'esistenza delle bottiglie a bordo mentre si stava recando alla scuola "Diaz" per il servizio cui era destinato, così che sarebbe illogico ritenere che avrebbe potuto svolgere il servizio particolare dei "pattuglioni misti" con a bordo degli ordigni in nessun modo cautelati o messi in sicurezza. Di conseguenza né di detenzione illecita né di porto illecito si potrebbe parlare

avendo fatto portare alla scuola le bottiglie da BURGIO al solo scopo di consegnarle ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria che avrebbe dovuto verbalizzare la consegna del reperto.

Osserva poi il difensore che TROIANI sarebbe stato condannato per una falsità relativamente ad atti che non aveva redatto né sottoscritto e nei quali non veniva indicato come colui che aveva trovato le bombe e lamenta che la Corte d'appello non abbia affrontato il problema del motivo della sua esclusione dal novero delle persone che avevano provveduto alla redazione e sottoscrizione del verbale e non abbia tratto le logiche conseguenze dall'averlo escluso dai correi di una calunnia ordita ai danni degli occupanti la "Diaz".

L'assoluzione avrebbe dovuto determinare il suo proscioglimento anche dallo strumentale reato di falso ideologico, considerato che la connessione fra i due reati già era stata individuata dalla sentenza di questa Corte n. 34966 del 9 luglio 2007 secondo la quale i reati di falso ideologico e di calunnia sarebbero necessariamente ed indissolubilmente collegati, all'epoca quanto alla necessità del rinvio a giudizio per entrambi. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale nel proscioglierlo dal reato di calunnia, abbia evitato, in contraddizione col principio formulato dalla cassazione, di "estendere" l'assoluzione anche al reato presupposto.

Ribadisce poi l'insussistenza dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 476 c.p., peraltro insufficientemente contestata in fatto, soprattutto ad una persona come TROIANI che non poteva essere al corrente di quale atto sarebbe stato redatto, per di più un atto "complesso" di quelli redatti e/o sottoscritti da una pluralità di pubblici ufficiali.

Mancherebbe l'esposizione, anche se in fatto, dell'accusa mossa all'imputato, completa e inequivocabile, posto che non vengono fatti accenni alla "natura" dell'atto di cui si sostiene la falsità.

Dall'esclusione dell'aggravante dovrebbe discendere una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Lamenta infine illogicità della sentenza che, pur avendolo assolto dal delitto di calunnia, aveva escluso le circostanze attenuanti generiche, che erano state concesse invece dal tribunale, con un trattamento sanzionatorio deteriore a fronte di un quadro generale più leggero per l'intervenuta assoluzione.

#### RICORSO GAVA

XIX) Salvatore GAVA ricorre per cassazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di falso ideologico lui ascritto, nonché quanto alla declaratoria di non doversi procedere per i reati di cui ai capi S), T) ed U) poiché estinti per prescrizione; con le conseguenti statuizioni in tema di spese e danni.



Il ricorso si articola su cinque motivi.

**XIX.1)** Con il primo deduce violazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma la sua responsabilità per il delitto di cui agli artt. 476 cpv. e 479 c.p. sotto il particolare profilo di aver attestato in modo non conforme al vero di aver proceduto alla perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S. dei locali della scuola "Diaz" ed al conseguente sequestro di armi, strumenti di offesa ed altro materiale.

I giudici d'appello, nel riformare integralmente la decisione assolutoria del tribunale, non avrebbero affrontato alcuno degli argomenti considerati dal primo giudice (sulla necessità per il GAVA di sottoscrivere il verbale di perquisizione della scuola "Diaz-Pertini", avendo proceduto all'identificazione delle persone arrestate, attività considerata fondamentale per la redazione del verbale di perquisizione e sequestro) e, con motivazione manifestamente illogica, avrebbero travisato il senso del principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenza che aveva annullato con rinvio la sentenza del G.U.P. di non luogo a procedere nei suoi confronti per il delitto in questione.

Si denuncia difetto di motivazione anche in quanto la Corte d'appello non avrebbe preso in adeguata considerazione le indicazioni espresse dalla difesa nelle note d'udienza, di replica a memoria del P.G., con le quali si evidenziava che non poteva non essere ritenuto pienamente partecipe dell'atto il GAVA, nella misura in cui venivano indicati i presupposti storici e giuridici che avrebbero giustificato l'operazione di perquisizione, in particolare la riunione tenutasi nella Questura di Genova nella quale era stata decisa la perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S., alla quale egli aveva partecipato.

Così che, quanto meno sotto il profilo soggettivo, la partecipazione del prevenuto ad alcune delle attività che avevano formato oggetto di attestazione nel verbale in questione ne dovrebbe escludere la responsabilità per consapevole volontà di immutare il vero.

Si deduce poi violazione della norma penale nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto condotta di falso quella di chi, sottoscrivendo l'atto, si appropria solo di alcuni dei suoi contenuti, come nella specie il GAVA, che aveva giustificato l'apposizione della sottoscrizione al verbale di perquisizione e di arresto, con la propria attività di identificazione, quale riportata nella parte introduttiva dell'atto.

Sostiene il ricorrente che la sottoscrizione del verbale non comporta automaticamente ed inderogabilmente l'attribuzione della qualifica di testimone dell'intero contenuto del verbale in capo a ciascun sottoscrittore, dovendosi individuare, volta per volta, la porzione di condotta riferibile ai singoli operatori che, nel momento in cui asseriscono di "aver proceduto" alla perquisizione ai sensi

dell'art. 41 T.U.L.P.S., non affermano per ciò solo di aver tutti svolto tutte le attività che vengono di seguito descritte, ma asseriscono di aver "concorso" nel compimento dell'attività di polizia. Il dato reale sarebbe che più persone nell'insieme avevano proceduto alla perquisizione.

La verifica delle attività attribuibili al singolo consente di individuare il suo livello di coinvolgimento nell'eventuale accusa di falso ideologico.

**XIX.2)** Con il secondo motivo deduce violazione di legge ed in particolare degli artt. 521 comma 2 e 522 c.p.p. per mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza; violazione del contraddittorio sulla qualificazione giuridica del fatto.

La sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello ha ritenuta provata la sua responsabilità per il delitto di falsità ideologica aggravato ai sensi dell'art. 476 comma 2 c.p., nonostante nel capo di imputazione non comparisse alcun riferimento lessicale e/o normativo alla circostanza aggravante.

Peraltro, nel capo di imputazione non vi sarebbe adeguata descrizione, neppure generica, dei dati fattuali che consentirebbero di apprezzare il ricorrere dell'aggravante relativamente ad un atto facente fede sino a querela di falso.

Si contesta quanto sostenuto dal giudice d'appello, per il quale gli atti oggetto di imputazione sarebbero stati chiaramente identificati ed indicati con riguardo alla loro qualificazione giuridica.

Segnala che la giurisprudenza formatasi a seguito degli interventi della CEDU, che hanno sottolineato l'essenzialità del contraddittorio su ogni profilo che investe i fatti addebitati e la relativa qualificazione giuridica, ha confermato la necessità della garanzia del contraddittorio anche in situazioni in cui l'ordinamento riconosce al giudice il potere di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione originaria.

Sarebbe stata quindi indispensabile una formale integrazione del capo d'imputazione, se del caso stimolata dal giudice che, così facendo, non avrebbe anticipato una valutazione di responsabilità dell'imputato, formulando semplicemente un'ipotesi di diritto sull'imputazione e non sulla relativa fondatezza.

**XIX.3)** Con il terzo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena.

La Corte avrebbe omissso ogni riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., avendo ritenuto della massima gravità la condotta dell'imputato, considerata non scusabile, senza considerare il fatto che non aveva fatto neppure ingresso nella scuola, condotta da apprezzarsi sul piano sanzionatorio in modo meno pesante di quello concernente coloro che avrebbero avuto piena consapevolezza delle falsità contenute nel verbale.

**XIX.4)** Con il quarto motivo deduce violazione ed erronea applicazione di

legge ed illegittimità della declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati sub S), T) ed U).

Erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto la sua responsabilità per i fatti verificatisi con l'ingresso della polizia nella scuola "Diaz-Pascoli" sulla base del mero rilievo che a lui competeva il ruolo di dirigente l'operazione.

Non considerando la giurisprudenza formatasi in tema di concorso di persone nel reato e di responsabilità omissiva, la Corte territoriale avrebbe eluso in maniera semplicistica e illegittima il principio della personalità della responsabilità penale, riconducendo la situazione, nella quale non venivano indicati concreti elementi per ascrivere al GAVA la consapevolezza che altri operanti commettessero i fatti ascritti, ad una sorta di "responsabilità per posizione", esclusa dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

**XIX.5)** Con il quinto motivo sempre con riguardo ai reati che sarebbero stati commessi con l'accesso alla scuola "Diaz-Pascoli" deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo e da atti del processo indicati.

La Corte d'appello non avrebbe, nel riformare totalmente la sentenza di primo grado, sviluppato adeguata motivazione, sia del proprio divergente ragionamento probatorio, sia sui punti della sentenza appellata meritevoli di critica e di riforma.

Secondo il ricorrente poi, la sentenza impugnata non avrebbe dato seguito alcuno alle indicazioni in materia di prova fornite con le memorie prodotte nel corso del processo di appello, a confutazione delle argomentazioni dell'appellante Pubblico Ministero.

Deduce poi illogicità di motivazione e travisamento delle risultanze processuali, che riporta diffusamente, con riferimento sia alla ritenuta sua responsabilità per i fatti di violenza e danneggiamento commessi da altri, sia alla qualificazione quale perquisizione d'iniziativa di quanto avvenuto all'interno dell'edificio, essendosi escluso che l'ingresso nella scuola "Pascoli" fosse avvenuto per errore nell'individuazione dell'edificio in cui entrare, sia all'affermazione che egli avesse funzioni di comando di tutto il personale entrato, mentre si trovava alla guida di un limitato contingente della Questura di Nuoro, sia alla propria localizzazione all'interno dell'edificio con riguardo alle possibilità per lui di rendersi conto di quanto avveniva in altre parti del medesimo.

In particolare, quanto al fatto che si fosse svolta una vera e propria perquisizione all'interno della scuola, evidenzia il ricorso che la Corte di merito non avrebbe considerato, con chiaro travisamento di evidenti risultanze processuali, che un successivo controllo effettuato dai carabinieri su delega del Pubblico Ministero, aveva portato al rinvenimento di numerosi oggetti riferibili alla presenza di

appartenenti al "black bloc", di provenienza polacca, così che sarebbe illogico ritenere che se avessero realmente proceduto ad un'arbitraria perquisizione del sito, gli operatori della Polizia non avrebbero sequestrato reperti così significativi quali quelli agevolmente rinvenuti dai Carabinieri nello stesso edificio.

Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti di cui si darà conto di seguito, unitamente ad altri che propongono la medesima questione.

## MEMORIE IN TEMA DI VIOLAZIONE DELL'ART. 6 §1 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

### MEMORIA GRATTERI

XX.1) I difensori di Francesco GRATTERI articolano, ai sensi del comma 4 dell'art. 585 c.p.p., un motivo nuovo con il quale, prospettando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per la manifesta illogicità della sentenza, propongono eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. in relazione al comma 1 dell'art. 117 della Costituzione, osservando come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 349 del 2007, abbia affermato che il nuovo testo dell'art.117, comma 1, della Costituzione, a norma del quale <la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali>, abbia introdotto nel sistema delle fonti, quale norma di rango costituzionale, l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme internazionali pattizie, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU e dunque con gli obblighi internazionali di cui all'art. 117, comma 1, Cost., viola per ciò stesso tale parametro costituzionale.

La Corte costituzionale – proseguono i difensori – non ha mancato di rilevare le innegabili peculiarità che caratterizzano il sistema di protezione dei diritti umani approntato dalla Convenzione, riconoscendo – con la sentenza n. 348 del 2007 – dignità costituzionale, mediante il medesimo meccanismo di integrazione tra norma convenzionale interposta e art. 117, comma 1, Cost., all'uniformità di applicazione della CEDU, garantita dall'interpretazione centralizzata della Convenzione attribuita dall'art.32, § 1, CEDU alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, <cui spetta l'ultima parola e la cui competenza si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste>.

Il sistema che ne deriva prevede quindi l'attribuzione al giudice di un obbligo di interpretazione della norma interna conforme alla disposizione internazionale, i cui contenuti non possono divergere dall'interpretazione fornita dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e quando il contrasto risulti insanabile in via interpreta-

tiva, spetterà alla Corte costituzionale accertare il conflitto tra la norma interna e una o più disposizioni della Convenzione, e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme CEDU, nell'interpretazione del giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati membri, garantiscono una tutela almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana.

Questo essendo il significato che assume la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, i principi di diritto ricavabili dalla sentenza 5.7.11 della Corte di Strasburgo - osservano i difensori di GRATTERI - nel caso Dan c/ Repubblica di Moldavia pongono l'attuale struttura del giudizio di appello, improntato ad un controllo della pronuncia del giudice di primo grado di natura eminentemente "cartolare", in radicale contrasto con l'art. 6, § 1 CEDU, atteggiandosi in termini di vero e proprio controllo di merito della decisione impugnata, caratterizzato dalla possibilità, nei limiti dei capi e punti devoluti con il mezzo di impugnazione, di rivalutare il materiale probatorio posto a base della ricostruzione dei fatti dal giudice di primo grado, con la conseguenza che ad esso è applicabile il principio affermato dalla Corte europea secondo cui <nell'ipotesi in cui la Corte d'appello sia chiamata ad esprimere il merito e la legittimità del provvedimento impugnato, e a fare quindi una valutazione completa circa la colpevolezza o l'innocenza del ricorrente, essa non può, secondo i valori del giusto processo, correttamente giungere a decidere tali questioni senza effettuare una valutazione diretta delle prove>.

Pertanto - sottolinea la difesa del ricorrente - il principio enunciato dalla Corte travolge la struttura portante del giudizio d'appello nell'ordinamento italiano, il cui modello di riferimento è costituito dalla critica della decisione già resa, dove il rispetto del principio del contraddittorio non è garantito dalla circostanza che il materiale probatorio - in particolare, la testimonianza - si è pur sempre formato nel contraddittorio tra le parti, essendo proprio questo il *punctum dolens*: la prova maturata attraverso l'esame incrociato delle parti è servita per deliberare l'assoluzione; la condanna consegue invece all'esercizio di quel "controllo" in cui il giudizio di appello si risolve, così lontano dalla possibilità di saggiarne attendibilità e credibilità del testimone da pregiudicare inevitabilmente gli esiti del giudizio.

Né paiono ammissibili - proseguono i difensori di GRATTERI - "deviazioni discrezionali" da un modello di giudizio costruito intorno alla regola del contraddittorio nella formazione della prova, in quanto la Corte richiama, quali possibili casi di esclusione del rinnovamento dell'esame testimoniale, ipotesi di impossibilità oggettiva di riassunzione dell'atto, quali la sopravvenuta impossibilità dell'esame testimoniale per morte del testimone o la necessità di assicurare al dichiarante il privilegio contro l'autoincriminazione, per cui, censurata dalla Corte costituziona-

le, con le sentenze nn. 26 e 32 del 2007, la scelta del legislatore di escludere, in assenza di un *novum probatorio*, la possibilità di impugnare le sentenze di proscioglimento, l'unica alternativa alla ingiustificata compressione dei diritti garantiti dall'art.6, § 1, CEDU, è quella di introdurre nel giudizio di appello il principio del contraddittorio, per sua natura asimmetrico in relazione alle parti processuali.

In ossequio ai principi ricavabili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, occorre tuttavia verificare se sia possibile un'interpretazione delle norme interne che regolano il giudizio di appello, e in particolare di quella che individua i casi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in conformità con il par. 6 CEDU, così come interpretato nel caso Dan c/ Repubblica di Moldavia, e in quest'ottica - osservano ancora i difensori - deve rilevarsi come la richiesta dell'appellante della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, e in particolare delle prove testimoniali, risulti vincolata, sia nel caso di richiesta di parte (art. 603, comma 1, c.p.p.), sia nel caso di rinnovazione *ex officio* (art. 603, comma 2, c.p.p.), al presupposto dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti, individuato espressamente dall'art. 603, comma 1, c.p.p., o declinato in termini di "assoluta necessità" dall'art. 603, comma 2, c.p.p., per cui - conclude sul punto la difesa - delle due l'una: o si ritiene, con evidente pressione sul testo della norma, che la riforma in sede di appello della sentenza di proscioglimento, in assenza della riassunzione delle prove dichiarative utilizzate dal giudice di primo grado a sostegno dell'assoluzione, sia ineludibilmente viziata da manifesta illogicità, oppure l'art. 603 c.p.p. è incostituzionale, in relazione agli artt.117 Cost. e 6, § 1, CEDU, nella parte in cui non prevede, quale condizione per la riforma della sentenza di assoluzione, la riassunzione dinanzi al giudice di appello delle prove dichiarative utilizzate dal giudice di primo grado a sostegno dell'assoluzione.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. - proseguono i difensori del GRATTERI - è poi rilevante nel procedimento in oggetto in quanto le prove dichiarative assunte dinanzi al tribunale possiedono il connotato della decisività, nell'economia motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado, tale da imporre l'applicazione del principio di "valutazione diretta" della prova enunciato dalla richiamata sentenza della Corte europea, tanto che, non a caso, i motivi di appello presentati dal P.M. di Genova si concludevano con la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale poiché l'errata - o addirittura omessa - valutazione di attendibilità delle testimonianze costituiva una sorta di *leit motiv* dell'impugnazione proposta dalla pubblica accusa, che su tali decisivi aspetti aveva incentrato la critica alla motivazione della sentenza del tribunale.

In particolare, con riferimento all'episodio dell'aggressione della pattuglia nei pressi della scuola "Diaz", il P.M. impugnante aveva censurato il metodo utilizzato dal tribunale in ragione della ritenuta omessa valutazione di inattendibilità del-

le testimonianze su cui il giudice di primo grado aveva poggiato invece il proprio convincimento senza la minima confutazione, ed in tale ambito andava inserita anche la questione dell'accertamento delle informazioni che l'autorità di p.s. aveva a disposizione per valutare l'esistenza dei presupposti legittimanti la perquisizione prevista dall'art.41 T.U.L.P.S., l'episodio in questione rappresentando - sottolineano i difensori - uno degli snodi fondamentali della motivazione, perché dalla sua ricostruzione era dipesa la valutazione in termini di legittimità, opportunità e fondatezza delle perquisizioni effettuate presso la scuola "Diaz", e con essa l'individuazione di un'originaria volontà dei vertici della Polizia di Stato di "riscattare" l'immagine delle Forze dell'ordine, gravemente compromessa per i fatti occorsi nei giorni precedenti, in quanto le ipotesi realistiche formulabili da parte dei vertici della Polizia di Stato erano inconciliabili con le modalità esecutive dell'operazione.

Al riguardo, si era fatto riferimento al sopralluogo effettuato dal MORTOLA e alla conversazione telefonica intercorsa tra il predetto e il teste KOVAC, in una con la valutazione di attendibilità - fatta sia nell'atto di impugnazione che nelle sentenze di primo e secondo grado - dei due testimoni (KOVAC e COLUCCI) che avevano in qualche modo avuto cognizione della conversazione telefonica intervenuta tra MORTOLA e KOVAC, il contrasto tra le due fonti testimoniali (KOVAC e COLUCCI) venendo ricondotto dalla Corte di appello - osservano i difensori - sulla falsariga delle suggestive argomentazioni sul punto della pubblica accusa, tendenti ad accreditare una "patente di inattendibilità" al teste COLUCCI, altrove definito "teste tra i più confusi e contraddittori, a parte le dimostrabili falsità oggetto di altro procedimento", al ben diverso e più facilmente emendabile conflitto tra le dichiarazioni di un testimone e quelle di un imputato, il MORTOLA, le cui dichiarazioni sul punto coincidevano con quelle del COLUCCI, all'epoca Questore di Genova.

Non meno incisive si erano poi rivelate - prosegue ancora la difesa - le argomentazioni della Corte di appello sui testimoni che avevano rappresentato dati conoscitivi utili alla ricostruzione di altri aspetti della vicenda, quali l'esclusione di episodi di resistenza da parte degli occupanti, all'esterno e all'interno del plesso scolastico, agli agenti che avevano fatto irruzione nella scuola, circostanza fondamentale in ordine all'accertamento dei reati di falso ideologico in atto pubblico e di calunnia ascritti al GRATTERI, perché dall'esclusione di un atteggiamento anche solo di parziale ostilità degli occupanti era dipesa la valutazione dei giudici in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei due reati, la Corte di appello avendo ritenuto attendibili le parti lese <anche quando hanno riferito di aver avuto tutte atteggiamenti remissivi e passivi, essendosi addirittura fermate o sedute a braccia alzate, alcune con i documenti in mano, invocando "non violen-

za">, laddove infine dalla valutazione di attendibilità dei testimoni GALANTI, MENGONI e PIFFERI era dipeso l'accertamento, ribaltato in sede di riforma nel giudizio di appello, di ulteriori circostanze rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti contestati, quali la resistenza degli occupanti manifestatasi attraverso un fitto lancio di pietre all'esterno dell'edificio, nonché l'incarico affidato dal LUPERI alla dott. MENGONI di "mettere in sicurezza" le bottiglie incendiarie.

MEMORIE CALDAROZZI, FERRI; CERCHI, DI NOVI; LUPERI; GAVA; DOMINICI.

**XX.2)** Anche le difese dei ricorrenti CALDAROZZI, FERRI, CERCHI, DI NOVI, nel proporre motivi nuovi con riferimento al capo ed i punti della sentenza concernenti la ritenuta piena consapevolezza dei ricorrenti di riportare negli atti a loro firma circostanze non rispondenti al vero, hanno lamentato la violazione dell'art. 6, §1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo avendo il giudice di appello ricostruito i fatti e disatteso le conclusioni del tribunale in base ad una diversa valutazione delle medesime prove dichiarative.

Viene osservato che con la sentenza Dan contro Moldavia emessa il 5 luglio 2011 la Corte EDU ha rilevato che, qualora sia impugnante il Pubblico Ministero contro una sentenza assolutoria e qualora nell'ordinamento nazionale al Giudice di II grado possano essere devolute sia questioni di fatto che questioni di diritto, e di conseguenza sia chiamata a nuova complessiva valutazione della posizione dell'imputato, la Corte d'appello non può riformare l'esito del giudizio di primo grado, senza procedere ad una nuova assunzione diretta delle prove dichiarative.

La giurisprudenza della Corte Europea si pone (cfr. sentenze della Corte costituzionale nr. 348 e nr. 349 del 2007), quale necessario parametro interpretativo per il giudice nazionale nell'accertamento dei fatti che comportano lesione dei diritti umani protetti dalla Convenzione, essendo le norme della medesima - nel significato attribuito dalla CEDU - integrative quali norme interposte, del parametro costituzionale espresso dall'art. 117, comma 1, Costituzione, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

In una tale situazione, ove si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione EDU, il giudice nazionale, verificata la praticabilità o meno di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, dovrebbe in caso negativo denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, comma 1°, Costituzione.

I ricorrenti poi evidenziano, nei rispettivi atti, i diversi profili in cui la loro specifica responsabilità sarebbe stata ritenuta dalla Corte d'appello sulla base di



una mera rivalutazione del contenuto di prove dichiarative delle quali sarebbe stata indispensabile una rivalutazione da parte del giudice d'appello.

Seppur la norma di riferimento, l'art. 603, comma 3, c.p.p., preveda la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di assoluta necessità, ritengono i ricorrenti che sulla base dei principi formulati dalla giurisprudenza della CEDU sarebbe possibile una dilatazione del significato della norma, con un'interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui la rinnovazione della prova dichiarativa essenziale ai fini decisorii debba essere ritenuta dal giudice d'appello assolutamente necessaria in ogni caso di gravame del Pubblico Ministero avente ad oggetto una sentenza assolutoria.

Con la conseguente necessità di annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di merito per la riassunzione delle prove dichiarative in contraddittorio.

In alternativa, vien proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. con riferimento all'art. 117, I comma, Cost, ed all'art. 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui non prevede la rinnovazione necessaria dell'istruzione dibattimentale in caso d'appello, con specifico riferimento alla prova testimoniale, quando il giudizio di II grado scaturisca dall'impugnazione del Pubblico Ministero avverso una sentenza di assoluzione.

Analogamente, con riferimento alla ritenuta contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 476, cpv. c.p., rilevano i ricorrenti che, al di là della già denunciata violazione dell'art. 522 c.p.p., si imporrebbe l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di merito per la riassunzione integrale delle testimonianze poste a fondamento della sentenza di II grado, o l'annullamento della sentenza, limitatamente alla circostanza aggravante, con la conseguente declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di falso ideologico, in quanto intervenuta in epoca anteriore al giudizio di appello.

In alternativa, sollevano la già indicata questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3, c.p.p.

**XX.3)** Sono stati proposti motivi nuovi al proposito anche dalla difesa LUPE-RI che, nell'evidenziare ai fini dell'ammissibilità il collegamento con tutte le argomentazioni svolte nel ricorso in merito alla posizione del ricorrente, con riguardo ai momenti decisionali dell'operazione, alla sua partecipazione ed allo sviluppo degli avvenimenti fra i quali le vicende dell'aggressione a NUCERA, e del ritrovamento delle bottiglie incendiarie, nonché la fase successiva della redazione dei verbali, lamenta la violazione dell'art. 6, § 1. della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo avendo il giudice di appello ricostruito i fatti e disatteso le conclusioni del tribunale in base ad una diversa valutazione delle medesime prove

dichiarative, e propone le stesse argomentazioni in diritto dei motivi di cui sopra, evidenziando con riferimento alla propria specifica posizione tutti gli elementi tratti dalla motivazione della sentenza impugnata da cui apparirebbe evidente che l'affermazione di responsabilità sia stata determinata da una mera rilettura, con segno diverso, dei verbali di dichiarazioni delle altre persone sentite nel dibattimento di primo grado, ma non assunte di nuovo in appello ed in concreto rilevanti.

**XX.4)** Analoghe doglianze sono proposte dalla difesa GAVA con motivi aggiunti che, in tema di ammissibilità, si riferiscono a tutte le questioni poste con il ricorso concernenti la propria posizione, in merito alle vicende occorse all'interno della scuola "Pascoli", con riferimento alle imputazioni sub S), T) ed U).

Si sostiene nelle citate memorie la possibilità di un annullamento della sentenza impugnata a seguito di rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 603, c.p.p. o, quanto meno, si propone questione di legittimità costituzionale, nei termini sopra già esplicitati esaminando i motivi aggiunti per CALDAROZZI ed altri.

Viene ulteriormente rilevato al proposito, dalle memorie LUPERI e GAVA che con l'ordinanza 19 aprile 2012 le Sezioni unite penali di questa Corte hanno ritenuto dover sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 d.l. n. 341 del 2000 in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., affrontando la analoga problematica relativa alla fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte europea con la sentenza Scoppola c. Italia, possa sostituire la pena dell'ergastolo, inflitta all'esito del giudizio abbreviato, con quella di anni trenta di reclusione, in tal modo modificando il giudicato con l'applicazione, nella successione di leggi intervenute in materia, di quella più favorevole.

**XX.5)** Anche la difesa DOMINICI si è confrontata, in una delle memorie depositate, con la questione, oggetto degli altri interventi difensivi, relativa al procedimento attraverso il quale si è giunti da parte della Corte d'appello alla riforma delle statuizioni assolutorie di primo grado, con una decisione allo stato degli atti, senza procedere alla richiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale di cui all'art. 603 c.p.p., rilevando, con ampia e documentata argomentazione, che l'applicazione della norma in questione non può ormai prescindere dal principio del cd "giusto processo", stabilito dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo costituzionalizzato con la riforma dell'art. 111 della Costituzione, ed interpretato dalla sentenze della Corte europea.

Rilevando che in materia di giudizio di appello l'intervento della CEDU con la sentenza. 5 luglio 2011 Dan c Moldavia ha chiarito che l'interpretazione corretta dell'art. 6 della convenzione comporta la necessità di una rinnovazione

dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello allorché il Giudice intenda riformare *in peius* la sentenza del primo giudice, propone, quale prima soluzione, un'interpretazione dell'art. 603 c.p.p. in senso conforme all'art. 6 della convenzione, nel significato ad esso attribuito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, resa possibile dalla ritenuta diretta applicabilità della norma convenzionale anche in ossequio ai principi costituzionali dell'adempimento degli obblighi internazionali.

In ogni caso propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. con riferimento agli artt. 2, 3, 10, comma 1, 11, 24, 111 e 117, comma 1 Cost, ed all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nella parte in cui prevede che non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, in caso di *reformatio in peius* o, a maggior ragione, nel caso in cui il giudice di appello intenda condannare l'imputato assolto in primo grado, o che quanto meno la questione venga decisa con sentenza interpretativa di rigetto che accrediti la correttezza dell'interpretazione proposta.

#### RICORSI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

**XXI)** Il Ministero dell'Interno, quale responsabile civile, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice d'appello articolato su dodici motivi.

**XXI.1)** Con il primo deduce violazione di legge per contrasto fra dispositivo e motivazione in relazione ai capi ed ai singoli punti della motivazione della sentenza ove si afferma, contraddicendo il dispositivo, di non doversi procedere per prescrizione in relazione ai vari capi di imputazione nei quali è contestato il reato di calunnia a carico di alcuni imputati e precisamente:

CALDEROZZI, MORTOLA, DOMINICI, FERRI, CICCIMARRA, DI SARRO, MAZZONI, DI NOVI e CERCHI; in relazione al capo D) della rubrica; CANTERINI quanto al capo G); NUCERA E PANZIERI per i capi L) ed N), nonché DI BERNARDINI in relazione al capo 2) del processo riunito al principale nel corso del dibattimento in I grado.

Come più volte rilevato sopra, tutti gli imputati, a parte CANTERINI, erano stati assolti dai reati di calunnia loro come sopra contestati e tali assoluzioni non risultano modificate nel dispositivo della sentenza d'appello, che menziona il reato di calunnia per dichiararlo prescritto solo con riferimento a LUPERI e GRATTE-RI (capo B), mentre per tutti i restanti imputati in dispositivo parrebbe operare la dizione omnicomprensiva di *conferma nel resto* della sentenza, nel caso, di assoluzione.

Nell'ambito della motivazione la Corte affermava l'intervenuta prescrizione di

tutti i reati di calunnia con sostanziale modifica del dispositivo che secondo il ricorrente, proprio perché tale, non avrebbe neppure consentito il ricorso al procedimento camerale di correzione dell'errore materiale, e tanto meno ad una correzione in motivazione con importanti riflessi sulle posizioni sostanziali degli interessati e del responsabile civile.

La mancanza di norme che consentano una correzione del dispositivo mediante la motivazione comporterebbe l'illegittimità del procedimento adottato dal giudice d'appello per apportare una modifica essenziale della sentenza quale sarebbe la trasformazione di una assoluzione risultante dal dispositivo, in una pronuncia di non doversi procedere per prescrizione.

Chiede quindi che la sentenza venga considerata come non scritta nella parte di motivazione in cui afferma non doversi procedere per prescrizione in relazione ai reati di calunnia sopra indicati, ovvero, cassata senza rinvio dovendosi dare la prevalenza alle statuizioni di assoluzione contenuta nel dispositivo, o che si proceda a formale correzione di errore materiale.

**XXI.2)** Con il secondo motivo deduce violazione di legge relativamente al reato di calunnia contestato a CANTERINI al capo G).

Rileva il ricorrente che la mancata menzione in dispositivo dell'imputazione di calunnia contestata a CANTERINI comporta l'illegittimità della correzione intervenuta in motivazione con conseguente nullità della sentenza per l'impossibilità di correggere tale lacuna con una statuizione contenuta solo in motivazione.

Peraltro si deduce difetto di motivazione e travisamento del fatto nella parte in cui è affermata la responsabilità del CANTERINI per il reato di calunnia, essendo la motivazione in assoluto contrasto con il contenuto dell'atto in questione, la relazione datata 21/7/2001 diretta al Questore, nel quale non si accusavano tutti gli occupanti della scuola di aver posto in essere una violenta resistenza, che veniva descritta come «vigorosa», e non «violenta», e soprattutto non era indicata come realizzata da tutti gli occupanti, come invece risulta dalla sentenza.

Inoltre l'addebito di calunnia sub G), che non era sovrapponibile a quello ascritto ai restanti imputati, avrebbe richiesto apposita motivazione, considerato soprattutto che si escludeva proprio ciò che era centrale del verbale di arresto e cioè che «tutti» fossero responsabili dei reati, avendo affermato la relazione in questione che solo alcuni avevano posto in essere atti di resistenza.

**XXI.3)** Con il terzo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla condanna del CANTERINI per il reato di falso (Capo F), con condanna per tale imputazione del Ministero dell'Interno in solido al risarcimento del danno da liquidare in separata sede, al pagamento di provvisionali ed alla rifu-

sione delle spese.

Si contesta che la relazione di servizio diretta al Questore possa definirsi atto pubblico, ed in più fidefaciente, non potendosi considerare tecnicamente un «rapporto di polizia», come ritenuto dal giudice d'appello; si tratterebbe di un documento, redatto su carta intestata della Questura di Genova, e non del reparto di appartenenza, non protocollato e portante anche un errore di datazione, che l'autore avrebbe definito «le due righe al Questore», privo di quel minimo di ufficialità che contraddistingue un rapporto da un semplice appunto destinato a restare all'interno della Questura.

In ogni caso, nella parte richiamata nel capo di imputazione, quel documento non potrebbe dirsi posto alla base dei successivi verbali di perquisizione e di arresto, con correlativa esclusione del concorso fra CANTERINI e gli altri imputati di falso, in quanto nel documento si affermavano circostanze testualmente diverse da quelle riportate nei verbali di arresto e di perquisizione, nonché nella trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria, avendo il CANTERINI scritto che all'interno dell'edificio la Polizia aveva incontrato «vigorosa resistenza da parte di alcuni degli occupanti».

E questo diversamente da quanto attestato dal verbale di arresto e ritenuto nella sentenza che aveva considerato la relazione in questione quale base per l'accusa di resistenza da parte di tutti gli occupanti, laddove nella relazione non si parlava di «tutti» ma solo di «alcuni degli occupanti».

**XXI.4)** Con il quarto motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al capo ed ai punti della sentenza ove si tratta dei reati di lesioni, con conferma della dichiarazione di responsabilità di CANTERINI, FOURNIER, BASILI, TUCCI, LUCARONI, ZACCARIA, CENNI, LEDOTI, STRANIERI e COMPAGNONE, dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione nei confronti di tutti per i reati di lesioni semplici e del FOURNIER, cui sono riconosciute le attenuanti, anche per quelle gravi, mentre viene confermata la condanna di tutti i restanti imputati per i reati di lesioni gravi contestati sub H) in relazione alle ferite riportate dai presenti nella scuola "Pertini".

Si sarebbe verificata un'illegitima modificazione degli addebiti laddove la Corte di merito aveva ravvisato la responsabilità per le lesioni in capo ai dirigenti che avevano organizzato l'operazione e l'avevano condotta sul campo senza fornire un chiaro e specifico incarico sulla c.d. "messa in sicurezza", o posto alcun limite finalizzato a distinguere le posizioni soggettive, con la conseguenza di poter prevedere e accettare che una tale massa di agenti, come un solo uomo, avrebbe quanto meno aggredito fisicamente e indistintamente le persone che si trovavano all'interno.

Un mutamento di impostazione che aveva portato ad individuare un unico

episodio di lesioni tutte legate fra loro, episodio ascritto al comandante, al vice comandante ed ai capi squadra con stravolgimento del capo di imputazione, ponendo alla base della pronuncia fatti mai oggetto di contestazione, l'esistenza o l'inesistenza di direttive, la responsabilità in capo a tutti gli imputati in relazione a tali direttive, il potere per i capi squadra di dare direttive, e ciò mentre l'imputazione faceva chiaro riferimento alle specifiche funzioni di comando operativo, comando che, per i capi squadra, si esauriva all'interno della squadra stessa.

Di più, la sentenza erroneamente avrebbe ipotizzato, sulla base di un'inesistente «esplicita richiesta da parte del Capo della Polizia» di riscattare l'immagine della Polizia e procedere ad un congruo numero di arresti, l'esistenza di direttive date dagli attuali imputati, ed anche da dirigenti e funzionari di polizia le cui posizioni erano state archiviate, per l'esercizio di una violenza indiscriminata a carico di Inermi fra i quali, secondo la Corte, non sarebbe stato neppure ipotizzabile la presenza di persone appartenenti ai "black bloc".

Si sostiene che avrebbe errato la sentenza a ritenere che gli imputati fossero presenti mentre le violenze venivano esercitate, rilevandosi come dalla sentenza non si trarrebbe, per i tempi del suo ingresso nella scuola, che CANTERINI avesse avuto tempo sufficiente per rendersi conto dell'iniziale eccesso di violenze, né avrebbe un minimo di dimostrazione l'ipotesi formulata che egli avesse dato indicazioni circa la violenza da esercitare e che una tale possibilità di intervento avesse avuto neppure FOURNIER, impegnato a soccorrere un soggetto ben preciso prima di ordinare l'interruzione dell'operazione.

Quanto ai capi squadra, la sentenza avrebbe dimenticato che erano contestati tanti delitti di lesioni quante erano le persone offese e che non era risultata la prova che i capi squadra, la cui responsabilità di posizione si limitava alla gestione della propria squadra, non avrebbero potuto intervenire sul personale estraneo alla propria sfera di comando, che in ipotesi fosse entrato nell'edificio ben prima di loro, né sarebbe stata provata la presenza di indicazioni da loro provenienti sull'uso della violenza, né potrebbe sostenersi responsabilità per mancata denuncia dei fatti a carico di persone che operavano assieme ad appartenenti a reparti estranei al proprio comando.

**XXI.5)** Con il quinto motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai capi ed ai punti della sentenza ove si affermano le responsabilità degli imputati NUCERA e PANZIERI per i delitti di falso aggravato (capi I ed M) e per i delitti di calunnia (capi L ed N).

Ribadendo quanto dedotto in merito alla calunnia, dalla quale NUCERA e PANZIERI dovrebbero considerarsi assolti, il ricorrente Ministero lamenta che in sentenza non verrebbe menzionato alcun fatto da cui possa discendere la re-

sponsabilità degli imputati, mentre la relativa motivazione sarebbe dovuta essere particolarmente accurata, trattandosi di sentenza di riforma di una pronuncia assolutoria di I grado. Non verrebbero menzionate prove dirette del falso contestato, nessun teste avendo visto NUCERA sfilarsi giacca e corpetto protettivo, stenderlo e colpirlo con un coltello per simulare un preteso accoltellamento mai avvenuto; non vi sarebbero neppure filmati al proposito, né indicazioni testimoniali indirette, né confessione.

Quella sostenuta dalla Corte di merito, della possibile esecuzione di tale operazione in una stanza chiusa lontano da occhi indiscreti, sarebbe mera supposizione, peraltro scarsamente credibile in una situazione come quella presso la scuola, occupata in tutti i piani.

Né sarebbe emerso un qualsiasi movente per NUCERA e PANZIERI, né potrebbe appartenere ai due (non certo responsabili di quanto stava avvenendo) il movente che la sentenza ascrive ai vertici della Polizia, di operare molti arresti.

La motivazione del giudice d'appello, che ritiene di superare la mancanza di prove con il riferimento ad una rilevata divergenza fra due dichiarazioni di NUCERA, il quale nella sua relazione aveva fatto riferimento ad un colpo subito e successivamente a due, sarebbe illogica laddove avrebbe dimenticato che nella relazione di servizio il NUCERA parla di un colpo, ma conclude precisando come sul corpetto protettivo le incisioni fossero due, a riprova dell'esistenza di due colpi, il secondo dei quali non chiaramente percepito in relazione ad un fatto svolto al buio e della durata di un attimo.

Né la sentenza avrebbe potuto legittimamente sostituire personali valutazioni alle osservazioni tecniche del perito nominato in sede di incidente probatorio, le cui conclusioni sarebbero state superate con considerazioni generiche, senza uno specifico esame del contenuto della perizia, dove la Corte non aveva ravvisato alcuna convincente argomentazione che consentisse di superare i dubbi sorti sulla dinamica della caduta del preteso aggressore e delle incisioni sul giubbotto.

Neppure le restanti argomentazioni della Corte d'appello sulla mancata identificazione del preteso aggressore o su divergenze pressoché insignificanti fra le versioni del NUCERA relative ad un episodio svoltosi al buio in pochi secondi avrebbero la forza logica di dimostrare che l'episodio sarebbe stato inventato di sana pianta.

**XXI.6)** Con il sesto motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al capo della sentenza ove si afferma la responsabilità del Ministero dell'Interno quale responsabile civile in solido con DI BERNARDINI in relazione ai reati contestati in un separato processo poi riunito, ed in solido con GAVA e TROIANI in relazione ai reati di falso contestati agli stessi nel separato processo

a loro carico, riunito al principale in dibattimento.

Il ricorrente, rilevando che nei processi, a suo tempo separati per cause differenti, a carico di DI BERNARDINI ed a carico di GAVA e TROIANI (per costoro limitatamente al delitto di falso in atto pubblico dal quale erano stati prosciolti in sede di udienza preliminare, con sentenza successivamente annullata da questa Corte) le parti civili non avevano richiesto la citazione del Ministero dell'Interno quale responsabile civile in merito alle imputazioni ascritte ai predetti imputati e che, una volta riuniti al processo principale, non v'era stata richiesta di citazione a cura delle parti civili costituite nel processo principale, deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità del Ministero anche in relazione a quei reati.

Lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente considerato il ricorrente Ministero decaduto dalla possibilità di far valere la questione perché non proposta nel termine di cui all'art. 491 c.p.p.

Osserva che in mancanza di citazione nei suoi confronti per quel titolo, sia nei processi stralciati che nel processo principale, una volta riunitisi gli altri due, sarebbe mancato un controllo della costituzione delle parti con riferimento a quel titolo e non si sarebbe determinata possibilità alcuna di proporre la questione nei termini indicati dalla Corte.

Peraltro, la questione sarebbe stata posta nell'impugnazione concernente la posizione DI BERNARDINI, mentre con riferimento agli imputati GAVA e TROIANI, assolti in primo grado, la questione era stata proposta con memorie e in discussione.

Chiede quindi che venga annullata senza rinvio l'affermazione di responsabilità civile del Ministero per i reati sopra specificati e la condanna al pagamento dei danni, delle spese delle provvisoriamente riconducibili a tali reati.

**XXI.7)** Con il settimo motivo deduce violazione di legge con riferimento al delitto di falso in atto pubblico sotto il profilo oggettivo.

Deduce il ricorrente che i rapporti ed i verbali oggetto dei capi di imputazione, non sarebbero falsi e ne esamina singolarmente i passaggi ascritti come tali agli imputati: l'affermazione relativa al lancio di oggetti dalla finestra dell'Istituto; la resistenza opposta all'interno dell'Istituto; l'episodio dell'accoltellamento di NUCERA; gli episodi di resistenza riferiti in modo generico, laddove il fatto che un episodio di resistenza venga riferito in modo generico non diventerebbe prova di falsità; l'utilizzo di oggetti di cantiere rinvenuti all'interno dell'Istituto come armi improprie, sul quale mancherebbero riscontri; il rinvenimento delle bottiglie incendiarie in luogo accessibile e visibile a tutti con attribuzione della disponibilità a tutti gli occupanti dell'edificio, nella particolare ottica delle conoscenze dei verbalizzanti circa la loro provenienza; l'indicazione di aver



attestato che ai perquisendi sarebbe stato dato l'avviso che potevano farsi assistere da difensore, un falso su di un elemento non necessario per l'atto,

Ribadisce, quanto alle vicende del separato processo per falso a carico di TROIANI - considerato che in ogni caso la motivazione di assoluzione dal delitto di calunnia si attaglierebbe anche a quell'addebito - la non ipotizzabilità di una responsabilità per danni del Ministero, in mancanza di citazione quale responsabile civile né prima né dopo la riunione dei processi.

Analoga situazione, in mancanza di citazione del Ministero come responsabile civile, si verificherebbe per il falso ascritto a GAVA (che in ogni caso avrebbe sottoscritto il verbale assieme ad altri solo per aver proceduto all'operazione di identificazione degli occupanti la scuola) quanto alla perquisizione della scuola "Diaz-Pertini", ipotesi di reato oggetto del processo separato riunito nel 2008.

Deduce poi violazione di legge laddove si era ritenuto che, anche se taluno avesse partecipato solo ad alcune delle operazioni del giorno, avrebbe dovuto rispondere di tutti i fatti indicati nei verbali, per non aver specificato, nel sottoscrivere, in relazione a quali limitati fatti avrebbe sottoscritto l'atto.

Errato sarebbe poi pretendere che coloro che avessero unicamente provveduto ad una valutazione giuridica dei fatti non potessero sottoscrivere l'atto di polizia giudiziaria, per non aver avuto diretta conoscenza dei fatti, laddove la valutazione giuridica potesse rappresentare la parte più importante dell'atto.

La sentenza non avrebbe considerato la notevole complessità degli atti resisi necessari a seguito dell'operazione in questione, che aveva comportato la necessaria suddivisione dei compiti con la conseguenza che talune attività, come quelle di mera identificazione, erano state compiute da persone diverse da quelle che avevano materialmente eseguito l'arresto. Lo stesso si potrebbe dire con riguardo all'azione dei diversi operanti che si trovavano sui diversi piani di quell'edificio.

La situazione di conseguenza aveva portato alla necessità che i verbali venissero sottoscritti anche da chi avesse solo preso parte ad una delle diverse attività, condizione abituale nelle operazioni complesse, laddove di norma, l'Ufficiale Superiore, che pure sottoscrive, non è presente sul luogo ove vengono effettuati gli accertamenti, ma si limita a prendere atto di quanto riferitogli dagli operatori e quindi firma con tutti gli altri.

Al proposito il ricorrente richiama le norme di cui all'art. 120 disp. att. c.p.p., dell'art. 383 c.p.p., quanto all'arresto in flagranza da parte del privato, e circa la redazione di un atto pubblico da parte dell'agente di polizia che all'arresto non ha partecipato.

Uguualmente, per il caso di un'operazione di identificazione verificatasi in luoghi e tempi diversi per l'oggettiva dispersione delle persone nei diversi luoghi

o negli ospedali, nè sarebbe possibile ritenere che il contenuto tipico di un verbale di arresto non comprenda l'indicazione e l'identificazione della persona che si arresta.

Inaccettabile sarebbe poi la censura circa la mancata indicazione in dattilografia dei nomi dei sottoscrittori, in quanto nessuna norma di legge prevede che i verbalizzanti debbano fare precedere la propria firma dall'indicazione dattilografica dei loro nomi.

Quanto poi all'episodio coinvolgente NUCERA e PANZIERI la Corte di merito, ritenendo la falsità di quanto riferito nelle relazioni dei due (che il ricorrente contesta), avrebbe illogicamente ritenuto responsabili di falso coloro che avevano riportato nei verbali l'episodio dell'accoltellamento, episodio certamente non caduto sotto la loro percezione, ma oggetto del racconto dei due.

Sul ritrovamento, poi, delle *molotov*, ordigni che venivano dall'esterno, non sarebbe stato adeguatamente chiarito come potessero essere di ciò al corrente i singoli estensori dei verbali.

Né sarebbe prova di falsità la genericità delle relazioni di servizio.

**XXI.8)** Con un ottavo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla condanna di GRATTERI e LUPERI per il reato di falso (sub A), loro ascritto in concorso con numerosi altri funzionari o dipendenti della Polizia di Stato.

Lamenta il ricorrente, con riguardo a tali posizioni, difetto e contraddittorietà della motivazione con la quale, pur essendo pacifico che non rivestivano la qualifica di Ufficiali di P.G. e non avevano sottoscritto alcuno degli atti che si assume essere falsi e calunniosi, sarebbe stato loro attribuito un ruolo di istigatori o mandanti o comunque concorrenti, non sulla base di elementi concreti.

In ogni caso ad una conclusione del genere la Corte sarebbe giunta non rispettando il rinforzato obbligo motivazionale che incombe sul giudice d'appello che intenda riformare la decisione di primo grado, laddove vi è l'obbligo, non solo di delineare la linea portante dei propri alternativi ragionamenti probatori, ma altresì di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.

Il ricorso poi esamina tutti i passaggi della sentenza che non soddisferebbero le condizioni di validità di una motivazione del genere perché riferiti a situazioni non ritenute rilevanti e fra queste il c.d. *conciliabolo* fra i dirigenti (ma anche altri funzionari non rinviati a giudizio) nel cortile della scuola "Pertini", quando LUPERI aveva con sé il sacchetto contenente le bottiglie incendiarie, ed evidenzia l'illogicità di una prospettazione che esclude da responsabilità alcuni dei partecipanti ad un incontro nel quale in ipotesi sarebbe stata concertata la delittuo-

sa utilizzazione di quel reperto.

Non sarebbe quindi stato dimostrato che LUPERI e GRATTERI, i quali non erano ufficiali di polizia giudiziaria né si sarebbero trovati in condizione tale di potersi configurare una responsabilità di posizione, abbiano dato ordini affinché venissero riportate negli atti circostanze false, quando ciò sarebbe smentito, non risultando alcun contatto fra i predetti ed i redattori dei verbali né prima, né dopo la loro predisposizione, così che non sarebbe possibile affermare che gli atti fossero stati redatti su istruzioni dei predetti LUPERI o GRATTERI, né che fossero stati sottoposti alla loro approvazione.

**XXI.9)** Con un nono motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di GRATTERI e LUPERI in ordine al reato di calunnia loro ascritto al capo B), in contrasto con il fatto che, nel dispositivo della sentenza non vi sia analoga statuizione nei confronti dei soggetti indicati come concorrenti in tale reato, in particolare i materiali redattori e/o sottoscrittori degli atti trasmessi all'A.G. in relazione ai fatti per cui è processo.

Poiché non era stata contemplata nel dispositivo la posizione di alcuni degli altri soggetti a cui il delitto di calunnia era stato contestato - così che tutti costoro si dovrebbero ritenere assolti - il fatto che nei confronti di LUPERI e GRATTERI sia intervenuta dichiarazione di estinzione del medesimo reato, con correlative disposizioni di condanna al risarcimento dei danni anche a carico del Ministero, rappresenterebbe un'evidente contraddizione interna della sentenza.

In ogni caso, si deduce carenza della motivazione laddove afferma il ricorrere per LUPERI e GRATTERI del dolo di calunnia, della volontà di incolpare taluno che si sa innocente, da escludersi, secondo il ricorrente Ministero, mancando la prova della consapevolezza da parte dei predetti che si stavano accusando persone innocenti nei rapporti, e nei verbali, atti alla redazione dei quali gli imputati non avrebbero fornito alcun apporto causale.

**XXI.10)** Con un decimo motivo deduce violazione di legge in relazione al capo della sentenza ed ai connessi punti ove si afferma la responsabilità degli estensori degli atti pubblici, nonché di LUPERI e GRATTERI, con riferimento alla vicenda relativa alle bottiglie *molotov* ed a quanto affermato negli atti circa il loro ritrovamento.

Poiché il Ministero dell'Interno non può ritenersi coinvolto, per mancanza di citazione come responsabile civile, per le posizioni TROIANI (peraltro assolto dalla calunnia) e DI BERNARDINI, principali protagonisti della vicenda relativa alle bottiglie *molotov*, chiede l'annullamento della sentenza per la parte in cui dichiara il predetto Ministero responsabile per i fatti attribuiti a TROIANI nonché per i fatti attribuiti a DI BERNARDINI.

Quanto alle restanti posizioni, rileva la mancanza di dimostrazione che TROIANI, il quale pacificamente aveva portato con sé gli ordigni fatti consegnare a DI BERNARDINI, si fosse accordato con i redattori dei verbali per far figurare le bottiglie incendiarie come rivenute all'interno della scuola oggetto di perquisizione, o che i redattori dei verbali fossero consapevoli della provenienza esterna delle bombe mentre attestavano che le stesse erano state ritrovate all'interno dell'edificio scolastico.

Il ricorso critica la motivazione della sentenza che ritiene certo che gli imputati fossero a conoscenza della provenienza esterna degli ordigni e, per le posizioni che più interessano la situazione del Ministero, laddove non indica gli elementi sulla base dei quali afferma che CALDAROZZI, nel periodo in cui aveva avuto la possibilità di muoversi all'interno della scuola, si fosse dovuto necessariamente render conto che le bottiglie non vi si trovavano e quindi dovesse essere certo della loro provenienza dall'esterno una volta che le aveva viste nel cortile, e ugualmente, quanto a MORTOLA, laddove non dimostra che fosse certo che le bottiglie non si trovassero nella scuola.

Osserva poi il ricorso che la sentenza è carente di motivazione nella parte in cui non affronta, quanto alle bombe ed alla consapevolezza di una loro provenienza dall'esterno, le posizioni di tutti gli altri imputati, i sottoscrittori dei verbali, ritenuti colpevoli di falso anche per ciò che riguarda le *molotov*.

**XXI.11)** Con l'undicesimo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione per i reati di cui ai capi S), T), U) nei confronti del GAVA con riferimento ai fatti relativi alla scuola "Pascoli".

Il ricorrente lamenta che la tesi della sentenza del giudice d'appello - secondo cui l'ingresso alla scuola "Pascoli" non sarebbe avvenuto per errore, ma per impedire che da quell'edificio (prospiciente la scuola "Pertini" dove era in corso la perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S.) si potesse vedere, filmare o registrare quanto stava avvenendo nell'altro edificio - sarebbe intrinsecamente illogica in quanto sarebbe stato agevole per la Polizia, a causa degli avvenimenti della sera che avevano preceduto l'irruzione alla "Pertini", disporre anche per quella scuola una perquisizione per ricerca d'armi, anziché entrarvi abusivamente e poi difendersi invocando un preteso errore nell'identificazione della scuola da perquisire.

Illogica sarebbe quindi la sentenza, che, non essendosi avveduta di un tale possibilità per la Polizia, aveva sostenuto la tesi di un ingresso abusivo e preordinato.

In più, contraddittoriamente ed illogicamente la Corte, a sostegno del proprio assunto che esclude l'errore, non considera che le due scuole erano indicate entrambe come scuola "Diaz"; che nessuno di coloro che erano entrati alla "Pa-

scoli", e tanto meno il GAVA che, non conoscendo Genova, seguiva il DOMINICI, poteva vedere che numerosi agenti stavano entrando nella "Pertini" dalla via Cesare Battisti non visibile dal portone laterale da cui era entrato; che quanto sostenuto da MORTOLA circa l'indicazione di taluni della disposizione di *mettere in sicurezza* anche la "Pascoli" non significherebbe che quella fosse stata la motivazione che aveva portato GAVA ad entrare nella scuola; che irrilevante sarebbe la presenza dei cartelli presso la "Pascoli" che indicavano che quella era divenuta la sede di organizzazioni ed enti diversi.

Priva di supporto sarebbe quindi la tesi della Corte di merito di un ingresso preordinato.

Quanto alla specifica posizione del GAVA, il ricorso evidenzia come le due ipotesi di violazione di domicilio e perquisizione locale abusiva dovrebbero essere assorbita una nell'altra. Inoltre la Corte d'appello avrebbe erroneamente attribuito al GAVA la responsabilità per il ruolo di dirigente l'operazione, senza la dimostrazione di un suo consapevole apporto causale alla realizzazione dei fatti di reato, laddove peraltro la sentenza già avrebbe ammesso l'inesistenza di un tale apporto, essendosi verificati i danneggiamenti ad iniziativa degli agenti intervenuti, senza quindi indicazioni del GAVA, che non risulterebbe avere dato alcuna istruzione, e non sarebbe stato in grado di riscontrare ciò che stava avvenendo.

La sentenza riferirebbe quindi la responsabilità penale al ruolo di comando, senza considerare la concreta possibilità del GAVA di osservare ed avere conoscenza di tutte le condotte tenute dagli operatori, non indicando specificamente eventuali ordini dati al personale.

Peraltro, anche il ruolo di GAVA, di dirigente delle operazioni nei confronti di tutti gli agenti, non sarebbe stato correttamente valutato dalla sentenza, che non aveva considerato l'impossibilità dello stesso di trovarsi in tutti i piani dell'edificio ed esser consapevole dei reati eventualmente commessi, né sarebbero indicati ordini dati in quel senso o un atteggiamento di tolleranza.

A seguito di travisamento degli atti la Corte di merito avrebbe ritenuto che GAVA era al comando di 25 uomini, mentre in realtà comandava solo sei uomini di Nuoro; 25 uomini erano stati al suo comando nei giorni precedenti nella c.d. *zona rossa*, ma nel suo interrogatorio, travisato dalla Corte territoriale, non avrebbe affermato di averli avuti sotto il suo comando in quel numero la sera in questione.

La sentenza quindi ricostruirebbe in modo errato e fuorviante le dichiarazioni del GAVA, così come in modo errato riferisce che tutti avevano lasciato l'edificio al suo ordine di uscire, perché l'ordine era stato dato ai soli sei uomini al suo comando.

La responsabilità del GAVA sarebbe stata affermata solo sulla base della

considerazione che era il più alto in grado fra i presenti nella scuola.

Conclude quindi il responsabile civile chiedendo l'annullamento delle statuizioni civili poste a carico del Ministero dell'Interno in relazione a tutti i capi di imputazione ed a tutti i capi della sentenza.

**XXII.1)** Il Ministero dell'Interno, responsabile civile impugna con ulteriore ricorso l'ordinanza pronunciata, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., il 3.12.10 dalla Corte di appello, con la quale si dichiara di correggere l'errore materiale contenuto nella sentenza emessa il 18.5.10, disponendosi l'annotazione in calce alla stessa con la rideterminazione delle spese di lite liquidate in primo grado, a favore anche dei soggetti i cui nominativi venivano aggiunti nel dispositivo dell'ordinanza, senza essere preceduta dall'udienza in camera di consiglio, a norma dell'art. 127 c.p.p., secondo quanto imposto dal comma 2 dell'art. 130 c.p.p.

**XXII.2)** L'omissione dell'avviso alle parti interessate, tra cui il responsabile civile interessato alle statuizioni civili riguardanti le spese, aveva integrato la nullità assoluta prevista dall'art. 179 c.p.p. ed inoltre, si deduce con il secondo motivo, poiché la sentenza che si era ritenuto di correggere era stata depositata il 31.7.10 ed avverso la stessa, prima della emissione dell'ordinanza 3.12.10, era stato proposto ricorso per cassazione dal Procuratore generale, dagli imputati, dal responsabile civile e da talune delle parti civili, competente a decidere, a norma dell'art. 130 c.p.p., era <il giudice competente a conoscere dell'impugnazione>.

**XXII.3)** Con il terzo motivo si censura la mancanza dei presupposti per procedere alla correzione per errore materiale, comportando la pronuncia impugnata una modificazione essenziale dell'atto e quindi una modifica non consentita ex art. 130 c.p.p., poiché erano state attribuite a talune parti civili spese che non erano state liquidate in sentenza, dove non appariva *ictu oculi* alcun errore materiale tale da poter essere corretto attraverso un'operazione meramente meccanica di integrazione di dati mancanti, poiché nel dispositivo della sentenza si menzionavano i soggetti nei cui confronti si era proceduto all'aumento del 100% degli onorari per la partecipazione alle udienze, ma fra di essi non figuravano coloro che avevano chiesto la correzione dell'errore materiale, con ciò essendosi ritenuto dai giudici che nei loro confronti non vi fosse stata una insufficiente liquidazione.

Si chiedeva pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con cancellazione anche della sua annotazione in calce alla sentenza n.1530 del 18.5.10.

RICORSO P.C. BRUSETTI

XXIII) Ronny BRUSETTI, nella sua qualità di consegnatario da parte della Provincia di Genova dei locali oggetto dell'azione delle forze di Polizia e dei computers che erano stati danneggiati e sottratti dall'edificio della scuola "Pascoli", nonché in proprio per i maltrattamenti subiti ad opera degli agenti che avevano fatto irruzione nell'edificio sotto il comando del prevenuto, si era costituito parte civile nei confronti di Salvatore GAVA ed aveva proposto appello nei confronti della sentenza del tribunale di Genova che aveva assolto il GAVA dai reati lui ascritti, di violenza privata aggravata, danneggiamento aggravato e peculato di cui ai capi, rispettivamente, T), U) e V) della rubrica.

Propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ed in particolare degli artt. 2943 e 2059 c.c., avverso la sentenza del giudice d'appello che, assolto il prevenuto dal peculato, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione quanto ai delitti di cui ai capi T) ed U) e, sull'azione civile, aveva condannato l'imputato, fra i tanti, in solido con il responsabile civile Ministero dell'Interno, a risarcire i danni conseguenti ai reati di falso, calunnia, arresto illegale, e, il GAVA in particolare, anche per i reati di cui ai capi S), T) ed U) in favore delle parti civili che si erano costituite in relazione alle predette imputazioni, ponendo le provvisionali determinate dal primo giudice a carico solidale di tutti i predetti, laddove la sentenza di primo grado, avendo pronunciato assoluzione, non aveva disposta alcuna provvisoria a favore del BRUSETTI.

In tal modo la sentenza del giudice d'appello aveva ommesso di disporre in maniera chiara in ordine al risarcimento dei danni ed alle spese liquidate a favore della parte civile.

Se ne chiede l'annullamento perché sia riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni ed una congrua provvisoria, oltre alla rifusione delle spese.

RICORSI DELLE PARTI CIVILI GALEAZZI, PAVARINI, CORDANO, COSTANTINI SCHIAVI e BIANCO

XXIV.1) Le parti civili Lorenzo GALEAZZI, Federico PAVARINI, Enrico CORDANO, Massimo COSTANTINI, appellanti avverso la sentenza del tribunale di Genova che aveva assolto Salvatore GAVA dai reati di perquisizione arbitraria, violenza privata e danneggiamento della struttura scolastica denominata "Pascoli", contestati sub S), T) e U), ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, nell'accogliere l'impugnazione, aveva dichiarato prescritti i delitti di cui sopra condannando il GAVA in solido con il Ministero degli Interni, nella qualità di responsabile civile, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, con espressa affermazione che le provvisionali determinate dal primo giudice erano poste a carico anche dello stesso GAVA e del responsabile civile.

XXIV.2) Diversi ricorsi, nel medesimo senso, vengono proposti, uno per le

parti civili Gloria SCHIAVI e Paola BIANCO; un altro per la parte civile Marta UR-  
GEGHE, ed un ultimo per le parti civili Matteo Massimo VALENTI, Francesca  
BRIA, Enrico FLETZER, Mauro FORTE, Manolo LUPPICHINI, Andrea MASU, Raffae-  
le MESSUTI e Gabriella PODOBNICH, che si trovano nella medesima posizione dei  
restanti ricorrenti.

I ricorsi sviluppano un unico motivo in cui deducono che la sentenza impu-  
gnata sarebbe viziata da manifesta illogicità e da motivazione meramente appa-  
rente in quanto il tribunale di Genova non aveva mai statuito che fosse corrispo-  
sta alcuna somma a titolo di provvisionale a favore delle parti civili ricorrenti, co-  
stituite peraltro solo nei confronti del GAVA tratto a giudizio con imputazioni che  
non condivide neppure a titolo di concorso con alcun altro imputato.

La Corte di Appello avrebbe quindi omesso, in sede di riforma della senten-  
za, di decidere autonomamente l'ammontare delle somme da imputare al GAVA  
e al Ministero degli Interni in via provvisionale sul risarcimento del danno dovuto  
per i reati di cui alle lettere S), T), U).

Né dai testi delle due sentenze risulterebbe evidente un criterio al quale ci si  
possa attenere per quantificare le somme dovute a titolo di provvisionale da par-  
te del GAVA e del responsabile civile.

#### RICORSI PARTI CIVILI BARTESAGHI, GANDINI,

XXV.1) Le parti civili Enrica BARTESAGHI ed Etorina GANDINI, madri ri-  
spettivamente di Sara BARTESAGHI GALLO e Ivan GIOVANETTI, costituite nei  
confronti degli imputati LUPERI, GRATTERI, CALDAROZZI, FERRI, CICCIMARRA,  
DOMINICI, MORTOLA, DI SARRO, MAZZONI, CERCHI, DI NOVI, NUCERA, PAN-  
ZIERI, GAVA, FERRI e DI BERNARDINI, deducono, a mezzo del loro comune di-  
fensore, con il primo motivo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per  
avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la mancanza di un danno risarci-  
bile, sostenendo che solo i danni provocati da lesioni gravissime e seriamente in-  
validanti provocherebbero danni ai familiari conviventi, laddove invece il danno  
non patrimoniale c.d. "riflesso" si produce in conseguenza di qualsiasi tipo di rea-  
to, essendo legato non al titolo ma alla gravità del reato e alle conseguenze in  
termini di sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerato e al peg-  
gioramento da esso causato all'interno dei rapporti familiari.

Nella specie - sostiene la difesa delle ricorrenti parti civili - era indubbio che  
i reati commessi avevano inciso sui diritti costituzionali consacrati negli artt. 2,  
29 e 30 della Costituzione, provocando un grave danno da deterioramento del  
rapporto parentale e familiare ed anche come conseguenza della violazione del  
diritto alla reputazione e all'immagine, essendo stati i figli delle due parti civili  
arrestati sulla base di elementi indiziati falsi ed indicati come pericolosi "black



bloc", con grave pregiudizio, come madri, alla loro onorabilità avendo subito la riprovazione da parte di alcuni concittadini del piccolo centro del lago di Como in cui abitavano e riportando anche un disturbo post-traumatico da stress, come accertato dal dr. VACCARO che aveva visitato le due donne.

**XXV.2)** Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per carenza di motivazione, essendosi i giudici di appello limitati a considerazioni molto sbrigative e parziali riguardanti soltanto uno degli aspetti della questione.

#### MEMORIA DELLE PARTI CIVILI

**XXVI)** Le 29 parti civili Lorenzo GALEAZZI, Federico PAVARINI (con l'Avv. Francesco Romeo); Anna Julia KUSTSCHAKU (con l'Avv. Riccardo Passeggi); Nathrath ACHIM, Jan Farreil GALLOWAY (con l'Avv. Dario Rossi); Kirsten WAGENSCHHEIN (con l'Avv. Elena Florini); Daphne WIEGERS, Anna Katharina ZEUNER, Guillermina ZAPATERO GARCIA, Jaroslaw Jacek ENGEL, Katherine HAGER MORGAN, Miriam HEIGL Jonasch, SZABO, Miriam BROERMANN GROSSE, Francesca CLEMENTONI, Enrico CORDANO, Massimo COSTANTINI, Matteo NANNI, Giuseppe SCRIBANI (con l'Avv. Laura Tartarini); Suna GOL, Mark COVELL, Michael GIESER (con l'Avv. Massimo Pastore); Laura JAEGER (con l'Avv. Claudio Novaro); Tomas ALEINIKOVAS, Michal CHMIELEWSKI, Benjamin CÔELLE, Christian MIRRA, Rafael Johann POLIOK, Steffen SIBLER (con l'Avv. Fabio Taddei) hanno prodotto memoria con la quale evidenziano che la sentenza sarebbe meritevole di annullamento solo nei capi e dei punti relativi alla pronuncia di assoluzione dal reato di calunnia per l'imputato TROIANI ed alla pronuncia di assoluzione dal reato di peculato per l'imputato GAVA, nonché alle statuizioni civili per le quali era stato interposto autonomo atto di ricorso ed evidenziano gli spunti di infondatezza dei motivi di ricorso degli imputati.

**XXVI.1)** Con riferimento ai motivi di ricorso che censurano la sentenza sotto il profilo del contrasto tra dispositivo e motivazione per l'omessa indicazione dell'estinzione dei delitti di calunnia per prescrizione, con pretesa conferma dell'assoluzione pronunciata in primo grado, osservano che, essendo la sentenza provvedimento unitario le cui due parti, motivazione e dispositivo, si integrano concorrendo a rendere comprensibile la volontà espressa nel dispositivo, qualora la divergenza dipenda da evidente errore materiale obiettivamente riconoscibile contenuto nel dispositivo, il contrasto sarebbe solo apparente e si legittimerebbe il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata della decisione, al fine di individuare l'errore e di eliminarne gli effetti, non prevalendo sempre il dispositivo, nel contrasto con la motivazione, come ritenuto da plurimi arresti giurisprudenziali.

**XXVI.2)** Con riferimento al ricorrere ed alla corretta contestazione dell'aggravante ex art. 476, comma 2, c.p. per i falsi in atto pubblico, la memoria contesta la tesi dei ricorrenti secondo cui i redattori degli atti (relazioni di servizio, verbali di perquisizione, di sequestro e di arresto) pur avendo potere attestativo, non avrebbero quella funzione certificatrice richiesta dalla giurisprudenza per l'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, c.p.

Si osserva che secondo giurisprudenza costante le "relazioni di servizio" degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria sono atti pubblici e, come tali, fanno fede, fino a querela di falso, dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta degli autori di esse e vengono nelle stesse riferite.

Anche il verbale di sequestro redatto da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni di accertamento ed assicurazione del corpo di reato sarebbe, secondo la giurisprudenza di questa sezione, atto pubblico facente fede fino a querela di falso, costituendo la compilazione di tale atto manifestazione del potere di documentazione fidefaciente, espressamente attribuito all'ufficiale di polizia giudiziaria.

**XXVI.3)** Si contesta poi, con riferimento alla giurisprudenza elaborata in proposito, l'invocata applicazione del principio del *nemo tenetur se detegere* da cui discenderebbe l'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p.

**XXVI.4)** Si contesta anche la fondatezza della doglianza relativa al preteso difetto di contestazione e di mancata correlazione tra accusa e sentenza, con riguardo alla giurisprudenza in tema di mutamento del fatto ed alla necessità di una complessiva valutazione dell'*iter* del procedimento per rilevare se l'imputato abbia avuto la possibilità di difendersi in ordine al definitivo oggetto dell'imputazione, osservando che nel caso non vi sarebbe stata alcuna trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie, né vi sarebbe stata incertezza alcuna sull'oggetto dell'imputazione, gli atti di polizia giudiziaria in questione con la loro esatta incontestata definizione.

**XXVI.5)** Si contesta poi la fondatezza dei motivi secondo i quali avrebbe rilevanza che i ricorrenti interessati deducano di aver apposto la propria firma pur non avendo partecipato, o avendo parzialmente partecipato alle operazioni di arresto e di perquisizione e sequestro, senza essere consapevoli degli eventuali falsi contenuti in tali atti, non potendo il pubblico ufficiale apporre firme *al buio* senza incorrere in responsabilità, essendo suo preciso dovere adottare le procedure idonee a garantire la piena conoscenza del contenuto degli atti che firma

Nel caso di specie tutti i firmatari dei diversi atti di polizia giudiziaria connotati da falsità aggravata, avrebbero in tutto od in parte partecipato alle operazioni di polizia giudiziaria, ovvero presenziato sui luoghi in cui erano stati consumati i reati, avendo avuto, dunque, percezione diretta di quanto stava accadendo.

XXVI.6) Con successiva memoria di replica le parti civili di cui sopra hanno confutato le argomentazioni dei ricorrenti relative alla pretesa violazione dell'art. 6 della CEDU sotto un duplice profilo:

a) l'inconferenza del richiamo alla decisione nel caso Drassich-Italia quanto alla ritenuta contestazione in fatto dell'aggravante del falso in atto pubblico;

b) la diversità della situazione oggetto della decisione Dan-Moldavia rispetto a quella oggetto del procedimento, per la diversità delle situazioni probatorie alla base delle due decisioni dei giudici nazionali.

Sulla prima questione evidenziano che il tema della sussistenza o meno del valore fidefaciente degli atti di polizia giudiziaria sarebbe stato affrontato e discusso in primo grado, nei gravami e nel corso del dibattimento di appello.

Si rileva che poiché il portato della decisione Drassich è l'affermazione del principio della necessità che venga comunque garantito il contraddittorio, anche sulla diversa qualificazione del fatto, nel caso in sede di giudizio di legittimità, il rispetto del contraddittorio sulla qualificazione giuridica del fatto sussisterebbe quando, comunque, l'imputato abbia avuto modo di interloquire sulla diversa qualificazione giuridica, qualunque sia la forma nella quale ciò sia avvenuto.

Nel caso di specie il contraddittorio si sarebbe ampiamente sviluppato in entrambi i giudizi di merito.

Vien sostenuta anche la manifesta infondatezza della questione relativa alla ritenuta violazione del *decisum* convenzionale sul caso Dan-Moldavia.

Infatti la decisione della CEDU avrebbe riguardato una sentenza di appello di riforma di sentenza assolutoria, a fronte di un compendio probatorio costituito esclusivamente o prevalentemente da fonti testimoniali ritenute inattendibili nel primo grado.

Secondo le parti civili, ben diversa sarebbe la situazione nell'attuale vicenda processuale dove il compendio di prove a carico degli imputati, che supporta la sentenza di condanna di secondo grado, sarebbe costituito da una serie di elementi di diverso tipo, oltre alle prove testimoniali; quelle documentali; audio e video; documentazione sanitaria; documentazione di traffico telefonico; dichiarazioni *contra se* rese dagli imputati e contrasto evidente tra documenti audio e video e dichiarazioni degli imputati; evidenza delle lesioni provocate alle parti lese.

La diversità del caso concreto non renderebbe applicabile la regola di giudizio affermata nella citata decisione della CEDU.

Si evidenzia poi che, nello specifico, le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello sarebbero state generiche (DOMINICI) per mancata indicazione delle fonti testimoniali da assumere di nuovo e dei profili di rilevanza, pertinenza e decisività della riassunzione della prova; ed anche irrilevanti sarebbero state le istanze di altri imputati, concernendo aspetti estranei

alle condotte materiali determinanti per la condanna degli imputati in relazione a falso aggravato in atto pubblico, lesioni e calunnia.

XXVI.7) Rileva inoltre la memoria, a confutazione delle doglianze dei ricorrenti in ordine alla motivazione della sentenza impugnata, come fossero corrette le argomentazioni del giudice d'appello relativamente alla declaratoria di responsabilità a carico dei firmatari dei verbali di perquisizione e sequestro e dei vertici direzionali dell'operazione, da individuarsi in GRATTERI e LUPERI, evidenziando poi gli elementi considerati per ritenere che gli imputati dei reati di lesioni, falso e calunnia fossero entrati nella scuola avendo avuto modo di vedere quanto stava accadendo o quanto era da poco accaduto, senza intervenire; una presenza consapevole, sia di coloro che avrebbero redatto i verbali che dei vertici di quella catena di comando, realizzatasi nell'occasione.

XXVI.8) Anche con riferimento all'ingresso nella scuola "Pascoli" vengono rilevati gli elementi che renderebbero infondate le critiche del ricorso GAVA alla sentenza, che non aveva ritenuto casuale ed erroneo l'ingresso nell'edificio, evidenziando al proposito anche che era intervenuta una comunicazione per fonogramma al Capo della polizia sull'esito di quella che è definita come la "verifica" effettuata presso quella scuola.

XXVI.9) Ugualmente, per l'episodio NUCERA e PANZIERI, viene sottolineato come la Corte d'appello abbia considerato implicitamente, e ampiamente confutato, le ragioni dei motivi di appello presentati dei due imputati, laddove ha diffusamente rimarcato le discordanze fra le diverse versioni del NUCERA, nella relazione di servizio e nell'interrogatorio reso al P.M., ed ha trattato in motivazione la reciproca incompatibilità delle due narrazioni, rilevando, correttamente ad avviso delle p.c., che le insanabili contraddizioni mai chiarite sarebbero state dovute ad un mutamento di strategia difensiva.

Né ad avviso delle p.c. vi sarebbe il denunciato travisamento della prova sulla distanza tra NUCERA e il preteso aggressore, in quanto, laddove la Corte aveva ritenuto improbabile che l'aggressore fosse riuscito ad arrivare a colpire l'agente, favorito dalla lunghezza del manganello, aveva fatto riferimento alla versione del NUCERA contenuta nella relazione di servizio, da cui risultava che aveva allontanato l'aggressore, colpendolo al torace con la punta del manganello, ed aveva evidenziato anche la contraddizione con quanto riferito nella seconda versione, dove il prevenuto aveva sostenuto di aver allontanato l'antagonista con il manganello impugnato con due mani, puntando il lato lungo, quindi avendo l'altro ben più vicino.

Non vi sarebbe travisamento di prova, ma confronto fra due versioni per evidenziarne l'incompatibilità.

Non vi sarebbe stata alcuna mancata disamina di questioni sollevate dalla

difesa, avendo la Corte operato una verifica ampia dei fatti, senza lacune argomentative, avendo anche adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata, posto che il tribunale non aveva preso posizione sul fatto dell'accadimento dell'aggressione, ritenendo impossibile considerare provata "né la falsità dell'aggressione né il suo reale accadimento".

Al proposito la motivazione della sentenza del giudice d'appello si riferirebbe ad elementi di prova, che gli esponenti elencano diffusamente, trascurati dal tribunale e considerati idonei a dimostrare l'insostenibilità della motivazione della prima sentenza.

**XXVI.10)** Quanto alla dedotta violazione dell'obbligo "rafforzato" di motivazione della sentenza impugnata per aver riformato, quasi completamente, la sentenza assolutoria di primo grado, osserva la memoria che la sentenza della Corte d'appello avrebbe dato contezza, con rigorosa analisi critica, dell'incompletezza e dell'incoerenza della sentenza di primo grado, illustrando con chiarezza le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e, confutando specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della motivazione di quella decisione, poi riformata.

E rileva che le doglianze al proposito sarebbero generiche e tali da richiedere, in modo non consentito al giudice di legittimità, una valutazione dell'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento.

Tutti i ricorrenti prospetterebbero una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio esistente, chiedendo impropriamente, al giudice di legittimità di aderirvi, mentre la sentenza impugnata avrebbe correttamente qualificato la partecipazione di ciascuno, anche nella catena di comando, ai fatti verificatisi nella notte.

**XXVI.11)** Contestano gli esponenti la motivazione della sentenza nella parte in cui ha assolto il TROIANI dal delitto di calunnia per l'illogica separazione del momento della consegna delle bottiglie e la redazione del verbale, da quello dall'utilizzazione dei reperti per costruire la falsa accusa nei confronti dei presenti nella scuola.

**XXVI.12)** Quanto all'assoluzione dell'imputato GAVA dal reato di peculato, la motivazione della Corte di Appello si porrebbe in contraddizione con la finalità della perquisizione che la stessa sentenza ritiene fosse volta "a danneggiare le apparecchiature per asportare ciò che era ritenuto di interesse" funzionale alla quale sarebbe stata proprio la distruzione e l'asportazione di materiale informatico di documentazione.

**XXVII)** Infine, con memoria depositata il 6.6.12, il difensore delle parti civili Enrica BARTESAGHI ed Ettore GANDINI ha operato un breve riepilogo dei mo-

tivi posti a base del proprio ricorso lamentando come la Corte di secondo grado nulla avesse argomentato circa i danni diretti subiti dalle suddette parti civili, rappresentati dall'esborso economico sostenuto per la necessità di assistere i propri figli conviventi i quali erano stati tratti in arresto per i fatti della scuola "Diaz" e accusati <come elementi pericolosi, para-terroristi, "black bloc">, subendo le due donne la perquisizione delle loro abitazioni ed il relativo shock che su di loro si era riverberato per la sorte dei figli.

Per la GANDINI si era trattato - ha osservato il difensore - di una forte sofferenza psichica collegabile, come aveva accertato il c.t. dr. VACCARO, ai fatti per cui è processo, mentre la BARTESAGHI aveva subito <il disturbo dell'adattamento visto con umore depresso e ansia e danni permanenti nella misura del 13%>, danni da collegarsi in rapporto di causalità diretta con i reati commessi in pregiudizio dei rispettivi figli.

Quanto ai danni c.d. indiretti - ha concluso la difesa delle due parti civili - numerose sentenze della Cassazione confortavano le ragioni di diritto poste a base del ricorso, laddove era rimasta provata nella specie la lesione dei rapporti parentali derivante dalla gravità dei reati commessi, che per la loro intrinseca offensività avevano viepiù reso complicata <la relazione familiare normalmente intercorrente tra una madre ed un figlio appena maggiorenne>.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### QUESTIONI PRELIMINARI CONSIDERAZIONI GENERALI

1) Preliminare si presenta la questione di costituzionalità, sollevata con riferimento all'art. 603 c.p.p., in relazione all'art. 117, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui - secondo la lettura datane dai Giudici delle leggi con le sentenze n. 348 e 349/07 - è stato affermato che la "novella" costituzionale ha introdotto nel sistema delle fonti normative, quale norma di rango costituzionale, l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme internazionali pattizie con la conseguenza che la norma nazionale che risulti incompatibile con quella della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.) e dunque con gli obblighi internazionali di cui all'art. 117, comma 1°, Cost., violerebbe per ciò stesso tale parametro costituzionale, il meccanismo di integrazione tra norma convenzionale e art. 117, comma 1, Cost. venendo assicurato dall'interpretazione centralizzata della Convenzione, attribuita dall'art. 32, par. 1, C.E.D.U. alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.

È senz'altro corretto - osserva questa Corte - ritenere che il sistema così delineato prevede l'attribuzione al giudice nazionale di un obbligo di interpretazione della norma interna in conformità alla disposizione internazionale, sì da de-

rivarne contenuti che non possono divergere dall'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo, per cui allorché il risultato sfoci in un contrasto non sanabile in via interpretativa, sarà compito della Corte costituzionale accertare il conflitto tra la norma interna e le disposizioni della Convenzione, ma nella specie i principi di diritto ricavabili dalla sentenza 5 luglio 2011 della Corte europea dei diritti dell'uomo (definitiva il 5 ottobre 2011) nel caso Dan c/ Moldavia non rilevano ai fini di ritenere che il giudizio di appello, conclusosi con la sentenza ora impugnata, si sia svolto in radicale contrasto con l'art. 6, par. 1, CEDU, come in proposito interpretato dai giudici di Strasburgo, il quale recita: <<Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente ... da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge che deciderà...sul fondamento di ogni accusa elevata contro di lui>>.

Con la ricordata pronuncia, infatti, la Corte europea di Strasburgo ha deciso il ricorso proposto contro la Repubblica di Moldavia da Mihail DAN, il quale aveva rappresentato che il procedimento penale svoltosi nei suoi confronti, per l'accusa di aver preteso, quale preside di una scuola, una somma di denaro da uno studente per acconsentire al trasferimento di quest'ultimo presso l'istituto da lui diretto, non era stato equo ai sensi dell'art.6, par. 1, della Convenzione.

Con sentenza 24 gennaio 2006, il tribunale distrettuale di Buiucani aveva assolto il DAN ritenendo inattendibile la testimonianza del denunciante secondo cui il preside gli aveva chiesto una tangente, osservando che sia il denunciante che gli altri quattro testimoni dell'accusa, tutti agenti di polizia, avevano fornito versioni diverse dell'incontro tra il denunciante e il DAN e, in particolare, della modalità di trasmissione della tangente.

Con sentenza 23 marzo 2006, la Corte di appello di Chisinau aveva accolto l'appello della Procura e ribaltato la sentenza assolutoria, senza udire nuovamente i testimoni, ma semplicemente dando una diversa valutazione alle testimonianze rese dagli stessi al tribunale, ritenendo attendibili tutte le dichiarazioni testimoniali e non riscontrando importanti contraddizioni tra di loro.

I giudici di Strasburgo, con la ricordata decisione, hanno ritenuto che vi era stata violazione dell'art.6, par. 1, della Convenzione dal momento che <le principali prove contro il ricorrente erano le dichiarazioni testimoniali secondo cui egli aveva sollecitato una tangente e l'aveva ricevuta in un parco> e, nel riesaminare il caso, la Corte di appello aveva <dissentito dal tribunale di primo grado sulla attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni dell'accusa e ha condannato il ricorrente. Nel far ciò, la Corte di appello non ha udito nuovamente i testimoni, ma si è semplicemente basata sulle loro dichiarazioni come verbalizzate agli atti> e tale *modus operandi* non ha convinto i giudici europei, secondo i quali le questioni esaminate dalla Corte di appello <quando essa ha condannato il ricorrente e gli

ha inflitto una pena - e, facendo ciò, ribaltando la sua assoluzione da parte del tribunale di primo grado - non avrebbero potuto, in termini di equo processo, essere esaminate correttamente senza una diretta valutazione delle prove fornite dai testimoni dell'accusa> e ciò perché <la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate>.

La Corte europea, pertanto, ancora la violazione, con riferimento al giudizio di appello, dell'art.6, par. 1, CEDU, al duplice requisito della decisività della prova testimoniale e della rivalutazione di essa da parte della Corte di appello, in termini di attendibilità, in assenza di nuovo esame dei testimoni dell'accusa per essere la diversa valutazione di attendibilità stata eseguita non direttamente, ma solo sulla base della lettura dei verbali delle dichiarazioni da essi rese.

Nessuno dei due requisiti ricorre nella specie.

Non il primo, dal momento che nella vicenda processuale all'esame di questa Corte, avente ad oggetto i fatti accaduti la notte del 21 luglio 2001 presso la scuola "Diaz" e la scuola "Pascoli" di Genova, il compendio probatorio a carico degli imputati, che supporta la sentenza di condanna di secondo grado, è costituito non solo da prove testimoniali, ma anche da prove documentali, audio e video, dalla documentazione sanitaria, dalla documentazione del traffico telefonico, dalle registrazioni di conversazioni telefoniche, oltre che dalle dichiarazioni rese *contra se* dagli stessi imputati e quelle, sempre provenienti dagli imputati, giudicate in evidente contrasto con la documentazione audiovisiva acquisita agli atti.

Non il secondo, poiché, nel pervenire alla condanna degli imputati assolti in primo grado, la Corte genovese non ha operato una diversa valutazione delle varie testimonianze, pervenendo ad un differente giudizio di attendibilità dei testi di accusa, ma ha invece tratto dalle dichiarazioni di alcuni testimoni (ad es., ANDREASSI, COLUCCI, COSTANTINI, WEISHROD, KOVAC) conseguenze in termini di responsabilità, con riferimento alle diverse imputazioni elevate a carico di alcuni degli odierni ricorrenti, sulla base della interpretazione delle dichiarazioni testimoniali che non è andata ad involgere quel giudizio di valore delle stesse dichiarazioni ritenuto precluso dalla Corte europea ai giudici di appello ove con esso intendano ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado, a ciò potendo invece pervenire solo in seguito all'esame diretto delle medesime fonti testimoniali.

Non può pertanto che concludersi nel senso della inapplicabilità della regola di giudizio, indicata dalla Corte europea di Strasburgo nel caso Dan c/ Moldavia, ai fatti oggetto del presente giudizio, con conseguente irrilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale.



2) Esaminando in via preliminare anche l'altra questione di legittimità costituzionale proposta nel processo, rileva il Collegio che manifestamente infondato è il quarto motivo del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova con il quale è stata proposta eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 157 c.p. per contrasto con l'art. 117, 1° comma, della Costituzione, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

Nell'affrontare la questione proposta, il Collegio non può esimersi dal rilevare che le sentenze di entrambi i giudici del merito hanno messo in evidenza come sia stato dimostrato nel processo, né sia stato oggetto di particolare contestazione, che le violenze perpetrate dalla polizia nel corso dell'intervento presso la scuola "Diaz-Pertini" siano state di una gravità inusitata, che prescinde dal loro esito lesivo, già di per sé rilevante, se si considera il numero delle persone ferite ed in particolare quello delle persone che hanno subito gravi lesioni.

L'assoluta gravità sta nel fatto che le violenze, generalizzate in tutti gli ambienti della scuola, si sono scatenate contro persone all'evidenza inermi, alcune dormienti, altre già in atteggiamento di sottomissione con le mani alzate e, spesso, con la loro posizione seduta, in manifesta attesa di disposizioni, così da potersi dire che s'era trattato di violenza non giustificata e, come correttamente rilevato dal Procuratore generale ricorrente, punitiva, vendicativa e diretta all'umiliazione ed alla sofferenza fisica e mentale delle vittime (in sentenza sono riportati diffusamente gli insulti e le minacce rivolte dai poliziotti a tutti, giovani, anziani, e giornalisti, cui erano indirizzate specifiche accuse per quanto riportato sulla stampa sullo svolgersi dei fatti di quei giorni).

Puro esercizio di violenza quindi.

Né si può ignorare che a tali comportamenti potrebbero attagliarsi le definizioni di atti con i quali sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine [di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso,] di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito (secondo la definizione della Convenzione dell'O.N.U. contro la tortura, del 10 dicembre 1984, ratificata nel 1988) o, in ogni caso, di trattamenti inumani o degradanti come previsti e vietati, unitamente alla tortura, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, del 4 novembre

1950, ratificata nel 1955, disposizione ripetutamente interpretata dalle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo la quale (cfr. da ultimo Guler e Ongel c. Turchia del 4.10.2011) "costituisce violazione dell'art.3 CEDU e perciò implica un attentato alla dignità umana, l'uso della forza fisica inflitta in maniera del tutto sproporzionata, dagli agenti di polizia nel corso di manifestazioni di protesta, quando le circostanze del caso non evidenziano un'assoluta necessità d'intervenire allo scopo di proteggere l'incolumità fisica propria o di altre persone coinvolte", e (Ivan Kuzmin c. Russia 25.2.2011) "il ricorso alla forza fisica, se non assolutamente necessario in base alle circostanze concrete del caso, degrada la dignità umana e costituisce pertanto violazione dell'articolo 3 della Convenzione sotto l'aspetto sostanziale. Affinché il trattamento inumano o degradante possa assumere rilevanza ai sensi dell'art. 3 Conv. deve raggiungere un livello minimo di gravità, la cui valutazione è certamente relativa in quanto ancorata alle circostanze del caso di specie. Le accuse di trattamenti inumani e degradanti debbono essere provate <oltre ogni ragionevole dubbio>, tuttavia, tale efficacia probatoria può derivare anche da presunzioni di fatto gravi, precise e concordanti."

Come s'è visto, ed è documentato nelle sentenze di merito, il ricorrere degli estremi fattuali della gravità e gratuità dell'uso della forza nel caso di specie è stato provato nel processo al di là di ogni ragionevole dubbio.

La mancanza nell'ordinamento interno di una norma incriminatrice che espressamente sanziona in modo autonomo comportamenti del genere, ha fatto appuntare le argomentazioni del Procuratore generale sul regime della prescrizione dei reati previsti dalle norme in concreto applicate nel caso, gli artt. 582, 583, 585, 61 nr. 9 c.p. in relazione ai quali la prescrizione è intervenuta, in parte prima e in parte (le lesioni gravi) dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.

Il ricorrente ha rilevato, con ampia citazione di pronunce succedutesi nel tempo, che la giurisprudenza della Corte E.D.U. ha ripetutamente ritenuto che fatti di tale natura devono essere repressi dagli Stati aderenti con rimedi effettivi ed in tale ottica ha più volte ritenuto che i procedimenti penali, ed i giudizi relativi, non dovrebbero essere soggetti a prescrizione.

Sostiene quindi il ricorrente che, poiché, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, le norme della Convenzione E.D.U. - nel significato loro attribuito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - integrano quali "norme interposte" il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, 1° co., Cost, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, si imporrebbe la proposizione della questione di legittimità costituzionale per l'incompatibilità tra la norma del rinnovato art. 157 c.p. -

secondo cui, a parte i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, per tutti i restanti reati può intervenire l'estinzione per prescrizione nei termini ivi previsti - e la norma convenzionale che prevede fatti costituenti violazioni dei diritti dell'uomo, per i quali non dovrebbe operare la prescrizione, per l'eventuale violazione dell'art. 117, 1° comma, Costituzione".

Osserva il Collegio che la questione è manifestamente infondata perché si scontra contro principi fondamentali del sistema penale-costituzionale.

Infatti, la pronuncia che il ricorrente propone sia chiesta alla Corte costituzionale - puntando ad ampliare l'area di imprescrittibilità, prevista per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo dal comma 8, dell'art. 157 c.p., ad ipotesi di reato, quali le lesioni aggravate di cui sopra, e genericamente, secondo la richiesta, a tutte le ipotesi di reato formulabili in relazione a fatti rientranti nel concetto di maltrattamenti (*ill treatments*) quali violazioni dell'art. 3 della Convenzione EDU nel senso evidenziato - esorbita, come ha ripetutamente ritenuto la giurisprudenza della Corte (cfr. sent. n. 394 del 2006 e ord. n. 65 del 2008), dai suoi poteri, "a ciò ostando il principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale <<nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso>>: principio che demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena, delle sanzioni loro applicabili e del complessivo trattamento sanzionatorio.

Il principio della riserva di legge rende quindi inammissibili "pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie criminose, di estendere quelle esistenti a casi non previsti, o, comunque, <<di incidere *in peius* sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali, indubbiamente, rientrano quelli inerenti la disciplina della prescrizione" (Corte costituzionale sent. 1° agosto 2008, n. 324).

Questo al di là di ogni considerazione di concreta rilevanza di un'eventuale pronuncia sul presente giudizio.

Né può condividersi la tesi prospettata dal ricorrente, secondo la quale troverebbero applicazione nel caso i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 394 del 2006 che ha ritenuto suscettibili di sindacato di costituzionalità le cosiddette norme penali di favore, quelle norme <<che stabiliscono, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni>>.

Si tratta di decisioni ablative di particolari norme in concreto vigenti nell'ordinamento, non precluse dall'applicazione del principio di legalità, che impedisce alla Corte di configurare nuove norme penali.

Come rileva invero la sentenza citata nel ricorso, "In simili frangenti (..) la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva: l'effetto *in ma-*

*lam partem* non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali".

In tale situazione, l'effetto *in malam partem* della pronuncia rappresenta "una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria".

In definitiva, e come premesso, la pretesa che la Corte costituzionale con una sua pronuncia possa espandere l'area dell'imprescrittibilità ad ipotesi attualmente non previste dall'art. 157 c.p. si pone al di fuori dei poteri della Corte per contrasto con un principio cardine del sistema costituzionale in materia penale che non può essere sacrificato all'attuazione di altro principio, a cui potrà attendere il legislatore, in adempimento degli obblighi scaturenti dalle diverse fonti convenzionali sopra individuate.

3) Venendo al merito della vicenda processuale che ne occupa, deve essere subito evidenziato come sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado sono giunte, sia pure per linee non sempre convergenti, alla conclusione di ritenere legittima la decisione dei vertici della Polizia di procedere alla perquisizione ad iniziativa di p.g., ex art. 41 T.U.L.P.S., della scuola "Diaz".

Può dirsi pacifico in causa che sabato 21 luglio 2001, allorché la manifestazione ufficiale del vertice "G 8" si era conclusa, così come avevano avuto termine le manifestazioni delle numerose organizzazioni del dissenso, dal Capo della Polizia era giunta la direttiva di affidare al dott. GRATTERI del Servizio Centrale Operativo il compito di effettuare perquisizioni, in particolare presso la scuola "Paul Klee" - sospettata essere divenuto il rifugio di appartenenti al gruppo violento dei c.d. "black bloc" - e nel pomeriggio era giunto a Genova, sempre inviato dal Capo della Polizia, il Prefetto LA BARBERA (originariamente coindagato nel presente procedimento, poi deceduto) per predisporre i c.d. "pattuglioni" con il compito di perlustrare la città alla ricerca del "black bloc".

Era stato ben compreso sia dal Prefetto ANDREASSI che da tutti gli altri protagonisti delle riunioni preparatorie dell'irruzione, tenutesi in Questura, che l'immagine della Polizia doveva essere riscattata, essendo apparsa inerte di fronte ai gravissimi fatti di devastazione e saccheggio che avevano riguardato la città di Genova, e il "riscatto" sarebbe dovuto avvenire mediante l'effettuazione di arresti, ovviamente ove sussistenti i presupposti di legge.

Si era resa pertanto necessaria una più incisiva attività e di conseguenza erano da Roma stati inviati funzionali apicali i quali - hanno del tutto correttamente ritenuto i giudici territoriali, sulla base anche delle deposizioni dei testi ANDREASSI e COLUCCI, quest'ultimo Questore di Genova - erano così subentrati ai

funzionari locali.

L'aggressione subita dal convoglio di veicoli della polizia in via Cesare Battisti, nei pressi della scuola "Diaz" - ricostruita dai giudici di primo e secondo grado nel senso che al passaggio del convoglio dei quattro mezzi, di cui gli ultimi due con le insegne di istituto, numerose persone presenti in strada nei pressi del cortile della scuola avevano rivolto insulti all'indirizzo degli agenti ed era stata lanciata anche una bottiglietta, verosimilmente di vetro - e la conferma della fondatezza del sospetto circa la presenza di soggetti appartenenti al movimento "black bloc" a seguito della conversazione telefonica intercorsa, tra le ore 21 e le ore 21,30, tra il capo della Digos, dott. MORTOLA, e il coordinatore del "Genoa Social Forum", KOVAC, nella quale quest'ultimo, a cui era stato dall'interlocutore fatto presente l'episodio del lancio della bottiglia alla pattuglia in transito per via Cesare Battisti, aveva riferito, richiestone, che presso la scuola "Pascoli" vi era l'ufficio stampa del "GSF" e presso la "Diaz-Pertini" l'*internet point* e alcune decine di persone che vi dormivano, ivi confluite da altri punti di raccolta non più agibili a causa del violento temporale del giorno precedente, erano state le due circostanze che, quanto meno in astratto - sottolinea la Corte genovese - , avevano fatto sì che non potesse escludersi in modo assoluto la presenza di armi all'interno del plesso scolastico in questione.

#### LE LESIONI E I RICORSI RELATIVI. RICORSO CANTERINI SUL FALSO.

4) Ribadita la sostanziale legittimità dell'iniziativa di p.g. volta a verificare la fondatezza del sospetto circa la presenza di armi all'interno del plesso scolastico "Diaz-Pertini", la correlata operazione di "messa in sicurezza" e di perquisizione dell'edificio è stata apprezzata dalla Corte genovese, sotto il profilo delle modalità esecutive, per la sua incoerenza e per l'assenza di direttive fornite agli operatori di polizia per lo svolgimento di tale incarico.

Hanno evidenziato i giudici genovesi, non certo illogicamente, come l'esortazione rivolta dal Capo della Polizia - a seguito dei gravissimi episodi di devastazione e saccheggio cui la città di Genova era stata sottoposta nei giorni precedenti - ad eseguire arresti, anche per riscattare l'immagine della Polizia dalle accuse di inerzia, aveva finito con l'aver avuto il sopravvento rispetto alla verifica del buon esito della perquisizione stessa, per cui all'operazione erano state date caratteristiche denotanti un "assetto militare", con la conseguente incongruenza tra le modalità organizzative dell'operazione e le ipotesi legittimamente formulabili in riferimento ad una perquisizione ex art.41 T.U.L.P.S., confinate alla possibile presenza di qualche soggetto violento all'interno della scuola e, quindi, forse anche di qualche arma.

Elementi sintomatici della "militarizzazione" dell'operazione erano rappre-

sentati - sottolinea la Corte di appello - dall'elevato numero di operatori (circa 500, tra agenti di polizia e carabinieri, questi ultimi incaricati solo della cinturazione degli edifici); dalla manovra "a tenaglia" elaborata per avvicinarsi al plesso scolastico che, sito lungo la via Cesare Battisti, era stato raggiunto dalle forze di polizia divise in due corpi, guidati dagli *scout* genovesi MORTOLA e DI SARRO, provenienti dalle opposte direzioni mare e monti; dalla mancata indicazione della modalità operativa alternativa al lancio dei lacrimogeni inizialmente proposta da Vincenzo CANTERINI, Comandante del I° Reparto Mobile di Roma della Polizia di Stato; infine, dalla accertata e incontrovertita mancata indicazione delle "regole di ingaggio" impartite agli operatori di p.g.

Tanto ciò era vero che nessuno degli imputati - hanno rimarcato i giudici di appello, ribadendo il medesimo giudizio formulato dal tribunale - aveva mai posto in dubbio che l'esito dell'operazione era stato l'indiscriminato e gratuito "pe-staggio" di pressoché tutti gli occupanti il plesso scolastico, preceduto dall'altrettanto gratuita aggressione portata dagli operatori di polizia nei confronti di cinque inermi persone che si trovavano fuori dalla scuola (il giornalista inglese Mark COVELL, che ha subito la frattura di otto costole e della mano, oltre l'avulsione di diversi denti, fino a perdere i sensi; Giuseppe SCRIVANI, Paolo TIZZETTI, Matteo NANNI, i quali tutti hanno con sicurezza indicato gli autori delle condotte in loro danno in appartenenti alla polizia; FRIERI, colpito con i manganelli dalla parte del manico, nonostante l'esibizione del *pass*, quale giornalista - *pass* strappatogli e non più rinvenuto - , finché era riuscito a mostrare la tessera di consigliere comunale).

5) Altrettanto certo in causa è stato l'esito dell'irruzione, che ha portato all'arresto, all'esterno e all'interno della scuola, di 93 persone, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, possesso di congegni esplosivi ed armi improprie; 87 di esse hanno riportato lesioni e due (Mark COVELL e Melanie JONASCH) hanno corso pericolo di vita.

Quanto alle modalità con cui sono state realizzate le lesioni in danni degli occupanti la scuola "Diaz", le parti offese - hanno sottolineato i giudici di primo e secondo grado - hanno concordemente riferito che tutti gli operatori di polizia, appena entrati nell'edificio, si erano scagliati sui presenti, sia che dormissero, sia che stessero immobili con le mani alzate, colpendo tutti con i manganelli (i c.d. "tonfa") e con calci e pugni, sordi alle invocazioni di "non violenza" provenienti dalle vittime, alcune con i documenti in mano, pure insultate al grido di "bastardi".

Allora è del tutto condivisibile, perché formulato all'esito di una analisi delle risultanze probatorie condotta secondo i canoni della logica argomentativa, il

giudizio espresso dalla Corte genovese di condotta cinica e sadica da parte degli operatori di polizia, in nulla provocata dagli occupanti la scuola, tanto che il Comandante del VII Nucleo, Michelangelo FOURNIER, ha, con acrobazia verbale tanto spudorata quanto risibile, dapprima parlato di "colluttazioni unilaterali", per poi finire con l'ammettere la reale entità del fatti, per descrivere i quali ha usato la significativa e fotografica espressione "macelleria messicana".

Che la sconsiderata violenza adoperata dalla polizia - in particolare dagli uomini del VII Nucleo Antisommossa, corpo scelto inserito nel I° Reparto Mobile di Roma, guidato da Vincenzo CANTERINI al quale era stata affidata la prima fase di "messa in sicurezza" della scuola "Diaz", con caratteristiche rimaste peraltro ignote - , la quale neanche inizialmente ha ritenuto di dover predisporre quelle necessarie cautele e verifiche per evitare che, una volta all'interno dell'edificio scolastico, rimanessero coinvolti inermi soggetti che nulla avessero a che fare con gli eventuali appartenenti al gruppo violento dei "black bloc", non sia stata preceduta da quel "fitto lancio di pietre ed altri oggetti contundenti" di cui alla comunicazione della notizia di reato, divenuto "fittissimo lancio di oggetti di ogni genere" nel verbale di arresto e pioggia di "oggetti contundenti ed in particolar modo bottiglie di vetro" nelle "due righe al Questore" redatte dal CANTERINI (*id est*, nella sua relazione di servizio), è comprovato dalla circostanza - sottolineata dalla Corte di merito - per cui dalla ripresa filmata eseguita dal momento dello sfondamento del cancello fino all'ingresso nel cortile e alla apertura del portone, oggetto di consulenza da parte del R.I.S. di Parma, non si è avuto modo di notare né caduta né lancio di oggetti da parte degli occupanti la scuola, senza che oggetti contundenti siano neanche stati rinvenuti in terra, a dimostrazione - hanno non certo illogicamente osservato i giudici territoriali - che nessuna situazione di pericolo si era presentata agli operatori di polizia, tanto che gran parte di essi stazionava nel cortile senza alcun atteggiamento di difesa e lo stesso CANTERINI non indossava il casco protettivo.

6) L'approccio operativo, pertanto, caratterizzato, dall'imponente concorso di agenti in assetto antisommossa che, con manovra a tenaglia, avevano circondato la scuola "Diaz" e già all'esterno dell'istituto avevano colpito indiscriminatamente i cinque sventurati che si trovavano in strada, non era stato tale da lasciar intendere la volontà da parte della polizia di procedere ad una normale operazione di perquisizione, tanto che - hanno rimarcato i giudici territoriali sul punto - perfino alcuni privati cittadini, che stavano effettuando le riprese video dell'arrivo della polizia in via Cesare Battisti, avevano significativamente commentato ad alta voce : <<La Polizia ha deciso di attaccare la scuola!>>.

Modalità operative configgenti quindi con l'annunciato scopo di procedere a perquisizione ex art.41 T.U.L.P.S. (tanto che lo stesso CANTERINI aveva avanza-

to la proposta, nel corso di una riunione operativa, poi respinta, di procedere con il lancio di gas lacrimogeni) per l'individuazione di armi e di appartenenti al "black bloc", ed estrinsecatasi - ha perspicuamente rilevato la Corte genovese - in quella condotta concorsualmente tenuta dai singoli agenti nella consapevolezza che altrettanto avrebbero fatto e stavano facendo i colleghi, senza alcuna preventiva o successiva forma di controllo da parte dei superiori gerarchici circa l'uso di tale forza, i dirigenti avendo organizzato e condotto l'operazione con le modalità fin qui indicate sì da concorrere direttamente con gli autori materiali delle lesioni, avendo "lanciato" una tale rilevante massa di uomini con il compito di irrompere nella scuola dove si riteneva potessero trovarsi anche i "black bloc", senza fornire alcun ragguaglio operativo per la c.d. "messa in sicurezza" o per distinguere le diverse posizioni soggettive, certi quindi che vi sarebbe stata un'aggressione indistinta a tutte le persone che si trovavano all'interno dell'edificio scolastico, come poi era accaduto, e senza neppure che alcuno dei partecipanti mostrasse segni di sorpresa o rammarico per l'esito dell'operazione, esito unilateralmente violento ed in un certo senso previsto anche dal prefetto (e all'epoca indagato) LA BARBERA, il quale - come sottolinea ancora la Corte di merito - aveva affermato di aver notato un certo nervosismo tra gli agenti e <subodorato che certamente le cose non sarebbero andate bene, perché ognuno conosce gli animali suoi>.

7) E' rimasto accertato in fatto che il VII Nucleo era presente dinanzi al cancello della scuola "Diaz" prima che lo stesso venisse sfondato; che il primo operatore ad entrare nell'edificio, non appena sfondato, era stato l'Ispettore Capo PANZIERI del VII Nucleo; che dall'ingresso del PANZIERI a quello di tutti gli altri operatori presenti nel cortile della scuola - tra i quali quelli appartenenti al VII Nucleo, riconosciuti perché indossanti casco opaco e "tonfa", e con essi il FOURNIER - erano trascorsi 70 secondi.

Inoltre, le parti lese hanno indicato che i loro aggressori indossavano l'uniforme tipica degli appartenenti al VII Nucleo, caratterizzata dal cinturone scuro, e tutti gli operatori del VII Nucleo erano anche dotati, per comunicare tra loro, del laringofono tramite il quale il Comandante FOURNIER era sempre in diretto contatto audio con i suoi uomini, in grado in tal modo di impartire ordini in tempo reale durante lo svolgimento dell'operazione, ordini tanto più necessari in quanto la catena di comando si era interrotta.

Ed allora, del tutto logicamente i giudici territoriali hanno interpretato il già di per sé eloquente <Basta! Basta!> intimato dal FOURNIER ai suoi uomini non appena avvedutosi del corpo esanime di Melanie JONASCH, come sintomatico del superamento di ogni limite e come ordine di interrompere una condotta fino a quel momento accettata o comunque preventivata, solo l'eccesso nell'uso della



violenza avendo costretto FOURNIER, per tema di ulteriori e più gravi conseguenze, a far allontanare i propri uomini, consentendo così che le violenze avessero pressoché contestualmente termine, violenze la cui entità era risultata alla fine ripugnante allo stesso comandante del reparto che, non appena ritornato nel cortile della scuola, aveva espresso al CANTERINI la volontà di non lavorare più <con questi macellai qui>.

8) Queste essendo risultate le condotte volontariamente poste in essere precipuamente da comandanti, capi squadra e uomini del VII Nucleo, gruppo scelto di addetti alle operazioni antisommossa, correttamente per il reato di lesioni sub H) sono stati ritenuti responsabili - essendo rimasti non identificati gli agenti operanti autori delle violenze - tutti gli odierni ricorrenti i quali hanno agito nella piena consapevolezza di cagionare lesioni agli occupanti la scuola, sia direttamente che tramite gli uomini alle loro dipendenze, al fine di assicurare con ogni mezzo la "messa in sicurezza" dell'edificio, e tra essi anche Fabrizio BASILI, il quale, benché formalmente privo di squadra alle proprie dipendenze, ha operato allo stesso modo degli altri appartenenti al VII Nucleo, autore - come già detto - della maggior parte delle lesioni, accettando tutti i capi squadra, nonché il Comandante del I° Reparto, CANTERINI, e quello del VII Nucleo, FOURNIER, preventivamente le conseguenze che sarebbero derivate dalla programmata irruzione, senza che venisse esperita la condotta esigibile, sia preventiva (attraverso le c.d. regole di ingaggio) che sul campo mediante l'indicazione delle modalità di esercizio della forza.

Condotta che, invece, non è stata posta in essere e tutta l'operazione si è caratterizzata per il sistematico ed ingiustificato uso della forza da parte di tutti gli operatori che hanno fatto irruzione nella scuola "Diaz" e la mancata indicazione, per via gerarchica (da CANTERINI a FOURNIER e da questi ai capi squadra, fino agli operatori), di ordini cui attenersi, correttamente è stato ritenuto dai giudici genovesi "forte indice" della consapevolezza che l'uso della forza era connotato all'esecuzione dell'operazione, sì da tradursi in una sorta di "carta bianca", preventivamente assicurata sin dalla fase genetica dell'operazione che successivamente sul campo, di cui hanno usufruito tutti i capi squadra in assenza appunto di alcuna programmazione strategica sia da parte di FOURNIER che, soprattutto, di CANTERINI - Comandante del I° Reparto Mobile di Roma, in seno al quale era stato costituito il VII Nucleo Antisommossa - , il quale, benché presente sul campo ed in grado di apprezzare anche l'evolversi degli eventi, sì da poter intervenire ove avesse voluto, per far cessare le violenze, ha invece lasciato liberi tutti gli operatori di usare la forza *ad libitum*.

9) Per le considerazioni sin qui esposte, dunque, tutti gli imputati dei reati di lesioni personali lievi e gravi, di cui al capo H), correttamente sono stati ritenuti

responsabili, a titolo commissivo e/o omissivo, senza che vi sia stata violazione dell'art. 521 c.p.p., la quale ricorre solo allorché vi sia quella modifica radicale della struttura della contestazione, con sostituzione del fatto tipico, del nesso di causalità e dell'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulti completamente diversa da quella contestata, al punto di essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsi.

Nella specie, invece, la stessa struttura del capo d'imputazione sub H) ha previsto una contestazione "a ventaglio", ad ampio spettro, sì che tutti gli imputati sono stati posti in condizione di difendersi dall'ipotesi accusatoria loro concorsualmente ascritta.

Quanto alle altre doglianze, le difese di CANTERINI, FOURNIER, BASILI, TUCCI, LUCARONI, COMPAGNONE e STRANIERI tendono ad una rilettura delle risultanze probatorie, accompagnata da una reinterpretazione dei loro contenuti, che non può trovare ingresso in sede di legittimità, né sub specie di una diversa valutazione dei presupposti organizzativi dell'operazione, né sotto il profilo di una diversa analisi delle modalità esecutive della stessa, volta a prospettare l'insostenibilità della tesi del "complotto" e a propendere per la riduttiva (quanto "banale", come affermato dagli stessi ricorrenti) ricostruzione secondo cui erano state le circostanze dell'azione e non la presunta connivenza dei superiori a condurre alle pur innegabili conseguenze avutesi, non essendo necessario - secondo tale prospettazione - cogliere nella condotta del VII Nucleo alcuna implicita autorizzazione a dare libero sfogo alla violenza, ma finendo tuttavia per non negare che con le loro condotte gli operanti avevano inteso dare libero sfogo alle frustrazioni accumulate nei giorni precedenti, nella convinzione che le loro azioni sarebbero rimaste impunte.

Nessun travisamento della prova vi è quindi stato - con riferimento al quarto motivo di gravame - da parte dei giudici di secondo grado, in quanto, come già evidenziato, non è in discussione il ricorrere dei presupposti legittimanti la perquisizione ex art.41 T.U.L.P.S., quanto invece penalmente censurabili le abnormi modalità operative dispiegate al riguardo, per cui in ordine ai presupposti non rivestono particolare rilievo le affermazioni del Prefetto ANDREASSI - da alcuno interpretabili nel senso che la raccomandazione del Capo della Polizia di procedere in modo più incisivo equivallesse all'ordine di eseguire arresti anche in difetto dei presupposti di legge - e la doglianza sul punto non coglie il segno voluto, neanche allorché la difesa si è proposta di illustrare a questa Corte le finalità e le modalità di esecuzione di un atto di p.g. "a sorpresa", quale la perquisizione, tacchiando nel contempo la Corte genovese di una (inesistente) confusione, nella sua analisi dell'attività di polizia, tra gestione dell'ordine pubblico e finalità di un atto di p.g., per giungere poi a porre in dubbio la bontà della ricostruzione

della dinamica degli avvenimenti ed addirittura l'attendibilità delle parti offese, onde poterne inferire, a titolo però meramente possibilista, l'illogicità della esclusione della possibilità - da parte dei giudici territoriali - di affermare che all'interno della scuola non si fosse verificato neanche un episodio di resistenza che avesse in tal modo legittimato l'uso della forza da parte della polizia.

Alcun travisamento dei risultati probatori vi è invece stato - ribadisce questa Corte - da parte dei giudici di appello, tanto che il ricorso di FOURNIER non contiene alcuna sostanziale doglianza al riguardo, finendo con il risolversi in una critica all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, basata su un diverso apprezzamento del materiale probatorio all'esame dei giudici di merito, i quali invece hanno dato piena contezza delle responsabilità dei singoli imputati per le situazioni concrete verificatesi, anche con riferimento - come sopra detto - all'operato dei capi squadra, non certo illogicamente riconducendo tale responsabilità (involgente anche i vertici del VII Nucleo, rappresentati dal suo comandante FOURNIER e dal Comandante del I° Reparto Mobile, CANTERINI) anche alla mancanza delle regole d'ingaggio, assenti in quanto mancanti gli elementi significativi per la polizia di attaccare la scuola (e non, giova ancora ribadirlo, per procedere ad una perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S.), sì che vi era stata al riguardo una sorta di "carta bianca" sia preventiva che operativa, con la conseguenza che nessuno dei ricorrenti ha potuto sostanzialmente negare essere riferibili all'operato della polizia, precipuamente "rappresentata" dal Corpo scelto del VII Nucleo Antisommossa di Roma, la pressoché totale causazione delle lesioni riscontrate alle parti offese.

10) Non vi è spazio, pertanto, neppure per la doglianza della difesa del CANTERINI che ha prospettato una sorta di superficiale analisi della sua posizione da parte dei giudici territoriali, rei di aver dedicato "poche righe" all'imputato, laddove invece - come emerge dalla motivazione e come lo stesso ricorso finisce per evidenziare - del tutto correttamente i profili di responsabilità sono stati individuati, come già ricordato, nel non avere il CANTERINI fornito ai suoi uomini (il cui nervosismo era già palese, secondo quanto riferito da LA BARBERA) alcuna disposizione circa le modalità di esecuzione della perquisizione, lasciandoli liberi di agire senza alcun freno, sì da non distinguere tra eventuali "black bloc" presenti all'interno della scuola e pacifici ed inermi occupanti, omettendo di intervenire direttamente al manifestarsi delle violenze da parte degli operanti, che pure aveva avuto modo di osservare transitando dalla palestra al primo piano dell'edificio, sì da "ratificare" in pieno l'operato violento dei propri uomini, arrestatosi sol perché il FOURNIER stesso ne era rimasto ad un certo punto disgustato, meritando per tale suo, pur se tardivo, comportamento la concessione delle attenuanti generiche.

La doglianza degli altri ricorrenti in ordine al mancato riconoscimento di tali attenuanti è irrilevante – come pure quella, peraltro inammissibile per la sua sostanziale aspecificità non palesando le ragioni della decisività della richiesta di rinnovazione del dibattimento avanzata ex art.603 c.p.p. dinanzi ai giudici di appello, di cui all'undicesimo motivo nell'interesse degli imputati BASILI, LUCARONI, COMPAGNONE, TUCCI e STRANIERI – , dal momento che, anche con riferimento alle lesioni gravi, il reato sub H) risulta prescritto in quanto, commesso il 21.7.2001, nella forma aggravata ex art. 585 c.p., in assenza però del ricorrere di circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dall'art. 576 c.p., esso si prescrive, dovendo trovare applicazione, *ratione temporis*, la più favorevole disciplina dell'art.157 c.p. di cui alla novella legislativa n.251/05, nel termine massimo di anni 7, aumentato di  $\frac{1}{4}$ , per giungere così ad anni 8 e mesi 9 ed infine , tenuto conto delle intervenute sospensioni, al 3.8.2010.

Al rigetto del ricorso di FOURNIER segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nei termini di cui al dispositivo.

11) La compiuta valutazione della posizione del FOURNIER non può prescindere dall'esame del quinto motivo del ricorso del Procuratore generale che chiede annullarsi la sentenza impugnata nella parte in cui aveva applicato al prevenuto le attenuanti generiche, così da determinare, per la valutazione di equivalenza con le aggravanti, la prescrizione del reato operante in relazione al disposto dell'art. 157 c.p. nel più favorevole testo vigente all'epoca del fatto, in violazione del divieto desumibile, con interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, dall'applicazione dei principi desumibili dall'art. 3 della CEDU, nell'interpretazione costante della Corte di Strasburgo.

Come già rilevato nelle premesse all'esame del merito, la doglianza del Procuratore generale è inammissibile sotto vari profili, primo dei quali l'impossibilità di dare alla disposizione dell'art. 157 c.p. un'interpretazione nel senso preteso dal ricorrente, che si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge; questo a tacere dell'irrilevanza in concreto sulla prescrizione del reato, intervenuta in ogni caso nei termini sopra esposti, dell'applicazione di attenuanti generiche, in relazione alle quali, peraltro, la motivazione della Corte di merito, riferita ad un particolare comportamento di efficace intervento per interrompere le violenze in corso, non si espone a censure di sorta per la corretta individuazione di elementi previsti dall'art. 133 c.p., applicabili ai fini di cui all'art. 62 bis c.p., in assenza di condizioni ostative.

Le argomentazioni sopra sviluppate rendono ragione anche della ritenuta infondatezza del quarto motivo del ricorso del responsabile civile Ministero dell'Interno, quanto alla lamentata mancata corrispondenza fra l'imputazione e la

decisione, nonché alle specifiche posizioni degli Imputati di un tale delitto.

12) Quanto al reato di falso sub F), la difesa del CANTERINI ha operato - per quel che qui rileva con riferimento agli episodi di resistenza avvenuti all'interno della scuola "Diaz", la cui falsità contenuta nella relazione di servizio ha fondato la responsabilità del prevenuto per il delitto di falso aggravato - una lettura meramente riduttiva degli avvenimenti e del comportamento tenuto dall'imputato, finendo con il ritenere giustificabile parlare di <vigorosa resistenza da parte di alcuni degli occupanti in ragione della avvenuta chiusura del cancello della scuola, della chiusura dei portoni di accesso, delle barricate erette per ostacolare l'accesso della polizia, nonché della presenza di occupanti ed agenti feriti>.

Senonché - osserva questa Corte - , a parte l'episodio dell'accoltellamento dell'agente NUCERA (di cui si tratterà in seguito), anche gli altri episodi di resistenza segnalati dal CANTERINI nella sua relazione al Questore sono risultati inveritieri.

In particolare, è risultata falsa la circostanza che <una volta entrati, abbiamo incontrato una vigorosa resistenza da parte di alcuni degli occupanti i quali, evidentemente approfittando dei minuti occorsi per entrare, avevano provveduto ad organizzarsi e ad armarsi rudimentalmente con spranghe, bastoni e quanto altro>, per poi dare vita, una volta spente le luci, ad una <colluttazione...particolarmente cruenta e confusa>.

Nulla di tutto ciò è avvenuto, tanto che anche i capi squadra STRANIERI, ZACCARIA, LUCARONI, COMPAGNONE e TUCCI hanno escluso esservi stata resistenza da parte degli occupanti e lo stesso FOURNIER - come più sopra sottolineato - ha avuto modo di parlare di "colluttazioni unilaterali" a riprova dell'uso della forza esclusivamente ad opera della polizia, mentre è rimasto appurato - come rimarcato dai giudici di appello - che i certificati medici rilasciati dal Centro medico della Polizia si riferivano in tre casi (quelli degli agenti del Reparto Mobile, MARRA, FINOCCHIO e CASTAGNA) a lesioni subite nello sfondamento del portone e in due casi a lesioni accidentali riportate da agenti della Squadra Mobile di Napoli e negli altri casi a lesioni lievissime non attribuibili e violenta reazione a mano armata quale quella descritta dal CANTERINI.

Lo stesso imputato, del resto - ha rimarcato ancora la Corte genovese - ha ammesso, nel corso del suo esame dibattimentale, di non aver avuto <visione di azioni dirette>, affermando di aver solo dedotto che vi era stata resistenza per aver <visto da una parte spranghe e oggetti contundenti, tra cui una mazza; ho visto persone ferite e addossate al muro e alcuni dei miei contusi: ho dedotto quindi logicamente che vi fosse stato contatto fisico>.

13) Ne consegue che quanto attestato da CANTERINI in quelle che

l'imputato ha riduttivamente quanto improvvidamente definito "due righe al Questore", è risultato falso e tale falsità, in quanto contenuta in una relazione di servizio - tale dovendo essere qualificato l'atto redatto dal pubblico ufficiale CANTERINI - ha integrato gli estremi del reato di cui al comma 2 dell'art. 476 c.p., dal momento che con detta relazione CANTERINI ha descritto fatti e situazioni caduti sotto la sua diretta percezione, non corrispondenti al vero, in tal modo venendo meno all'obbligo giuridico di attestare la verità, le relazioni di servizio costituendo atti pubblici fidefacienti (Cass., sez. V, 18 settembre 1991, n.12065) poiché con esse il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, una certa attività da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate (Cass., sez. V, 7 febbraio 1992, n.2889; v., anche, Sez. V, 18 marzo 2009, n.11944), sicché eventuali falsità del contenuto sono penalmente rilevanti, senza che possa essere invocata, quale esimente, la regola del *nemo tenetur se detegere* per avere l'autore attestato il falso, al fine di non fare emergere la sua penale responsabilità in riferimento all'episodio oggetto della relazione di servizio (Cass., sez. V, 23 gennaio 2008, n. 3557).

14) Sulla base delle argomentazioni sopra sviluppate ben può ritenersi infondato il ricorso del responsabile civile, Ministero dell'Interno, nella parte in cui, con riguardo alla calunnia ed al falso, lamenta nei motivi secondo e terzo l'erronea qualificazione come relazione di servizio, atto pubblico, del documento trasmesso dal CANTERINI al Questore di Genova, che, lungi dall'essere un appunto informale, è atto datato e sottoscritto dal pubblico ufficiale, volto a riferire, a relazionare, al Questore circa le modalità dell'intervento effettuato dal personale sotto il suo comando, preventivamente ed indipendentemente dalla redazione degli atti e dei verbali di polizia giudiziaria.

Manifestamente infondata è poi la doglianza circa il preteso travisamento della prova da parte della Corte di merito sulla valutazione di falsità delle affermazioni contenute in quell'atto.

Evidenzia il Ministero ricorrente che sarebbe stato letto erroneamente il contenuto della relazione, laddove si sarebbe ritenuto che dalla stessa si potesse ricavare che tutti i presenti nella scuola "Diaz-Pertini" avessero opposto resistenza, mentre (e il ricorrente produce copia dell'atto in allegato) con la medesima si riferiva che solo "alcuni" avrebbero opposto resistenza all'interno dell'edificio scolastico. Dimentica tuttavia di rilevare il ricorrente che (a parte le altre false rappresentazioni sopra evidenziate) l'indicazione a cui si riferisce con la citazione testuale è collegata, nello scritto esaminato dal Collegio quale parte del ricorso, all'asserita resistenza al piano terra, mentre in successivi passaggi della relazione veniva riferito - e ciò priva di efficacia l'argomentazione del ricorrente - an-

che di una più ampia resistenza ai piani superiori, come visto risultata del tutto inesistente.

Nessun travisamento del contenuto di prova di quell'atto quindi da parte del giudice d'appello.

15) La doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche è, con riguardo al reato di falso aggravato, manifestamente infondata, atteso che essa fa riferimento, in positivo, al dissenso dal medesimo rappresentato, nel corso della riunione organizzativa, in ordine alle modalità di esecuzione della perquisizione, nonché allo stress derivato dalle numerose ore di servizio prestate, cioè ha riguardo al solo reato di lesioni sub H), ma nulla di specifico viene in concreto prospettato, al di là dello stato di incensuratezza, in relazione al reato sub F), per il quale sono ovviamente inconferenti le ragioni prospettate per il reato di lesioni, laddove peraltro in proposito la Corte genovese ha, nel negare le attenuanti richieste, opportunamente motivato sia nel senso dell'assenza di un qualunque segno di resipiscenza, sia sottolineando l'odiosità del comportamento tenuto dagli autori dei falsi, delle calunnie e degli arresti illegali (tra cui Vincenzo CANTERINI), i quali, dopo aver preso atto che la perquisizione si era risolta <nell'ingiustificabile massacro dei residenti nella scuola>, invece di denunciare i responsabili e rimettere in libertà gli arrestati, hanno pervicacemente insistito nel loro illecito comportamento fino - ha concluso sul punto condivisibilmente la Corte di merito - a <creare una serie di false circostanze funzionali a sostenere così gravi accuse da giustificare un arresto di massa>.

A seguito dell'intervenuto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riferimento al reato sub H), per intervenuta prescrizione, va peraltro eliminata la pena stabilita per CANTERINI in continuazione con il più grave reato di falso.

16) Quanto infine al reato di calunnia, non v'è dubbio che è proprio l'accertamento della responsabilità per il reato di falso a condurre al riconoscimento - come esattamente affermato dalla Corte di merito - della responsabilità di CANTERINI anche per il delitto di calunnia sub G), di nessun pregio essendo l'assunto difensivo, per sostenere la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 368 c.p., secondo cui altri ufficiali di p.g., che avevano preso parte all'operazione, il giorno successivo si erano occupati della redazione degli atti oggetto di processo, usando il contenuto generico, ma non inventario, della relazione destinata alla Questura.

In proposito va infatti osservato anzitutto che il contenuto della relazione era - secondo quanto già evidenziato - falso ed inoltre che a nulla rileva che tale atto non fosse stato direttamente indirizzato dal CANTERINI alla Procura della Repubblica, dal momento che esso era destinato comunque a confluire nella co-

municazione della notizia di reato che il Questore, come d'obbligo, avrebbe dovuto trasmettere all'Autorità giudiziaria, circostanza che il CANTERINI non poteva ignorare, essendosi al riguardo con il predetto attivato proprio il dott. GRATTERI, suo superiore gerarchico.

#### RICORSI DI SARRO, MORTOLA

17) Per quanto concerne i ricorsi di Carlo DI SARRO e Spartaco MORTOLA per il reato di falso aggravato loro ascritto al capo C), non vanno qui ripetute le considerazioni svolte inizialmente con riferimento alla genesi della "operazione Diaz", al suo svolgimento e all'esito, con le conseguenze note in causa, e pertanto le argomentazioni portate dai ricorrenti nel loro primo motivo di ricorso e riguardanti, per la gran parte, il tentativo di accreditare tutta l'operazione come dovuta e legittima, devono arrestarsi di fronte alla già evidenziata legittimità della decisione di procedere alla perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S., laddove invece sul piano operativo sono già stati enucleati i molteplici profili di illiceità, correttamente e adeguatamente analizzati dai giudici di appello i quali, con motivazione esente da profili di illogicità e rispettosa dell'obbligo rafforzato di motivazione a fronte di una sentenza di primo grado per i due assolutoria, hanno compiutamente confutato le argomentazioni della sentenza del tribunale pervenendo ad un giudizio di responsabilità all'esito di una rigorosa analisi dei dati probatori e all'esito altresì di una chiara disamina di tutti gli elementi favorevoli alla tesi assolutoria.

Né a conclusioni differenti può giungersi sulla base della asserita lacuna motivazionale relativa al mancato esame da parte della Corte genovese delle memorie difensive presentate nell'interesse dei due imputati, risolvendosi esse in una rielaborazione delle tesi già esposte dinanzi al tribunale e quindi tanto implicitamente quanto necessariamente disattese dai giudici di appello nel loro percorso argomentativo che li ha portati ad affermare la responsabilità dei due prevenuti.

Ed allora, la doglianza articolata nel primo e più pregnante motivo sembra assumere nella specie i contorni di una denuncia circa un presunto vizio di motivazione per essere più persuasiva la motivazione della sentenza di primo grado, così finendo per risolversi in una richiesta a questa Corte di sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze probatorie a quello compiuto dai giudici di merito, laddove invece il giudice di legittimità deve solo considerare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, non essendo suo compito, nel momento del controllo circa la legittimità della decisione impugnata, stabilire se la pronuncia di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ma verificare invece se la giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile



con il senso comune e con i principi che presiedono alla valutazione delle prove.

Non è pertanto consentito, nel sindacato di legittimità, alcuno sconfinamento nel merito e non può essere chiesta a questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dalla Corte territoriale, come, in particolare, la ricostruzione della conversazione telefonica intercorsa tra MORTOLA e KOVAC, per "piegarla" ai desiderata di MORTOLA, ovvero la ricostruzione delle fasi precedenti l'irruzione nella scuola "Diaz" con il dispiegamento delle forze in funzione anti-"black bloc", ovvero ancora le circostanze del ritrovamento delle due bottiglie *molotov*.

MORTOLA e DI SARRO, nella loro veste di *scout*, erano alla testa delle due colonne di uomini provenienti da nord e da sud che, con manovra a tenaglia, hanno circondato l'edificio scolastico e poi raggiunto l'ingresso della "Diaz".

Entrambi - hanno evidenziato i giudici di secondo grado - hanno partecipato attivamente a tutte le fasi dell'operazione, dall'arrivo alla scuola "Diaz" (e dalle relative unilaterali violenze poste in essere nella via Cesare Battisti) fino alla redazione degli atti.

MORTOLA, quale dirigente della Digos di Genova, ha sottoscritto la comunicazione della notizia di reato ed il verbale di arresto, non prima però di aver avuto modo di osservare direttamente il corpo esanime di Mark COVELL, riverso al di fuori del cortile.

Ciò nonostante, nel verbale di arresto il COVELL è stato indicato come uno dei soggetti che erano all'interno della scuola "Diaz", autore quindi delle riferite resistenze, e non appare pertanto per nulla illogico l'assunto della Corte genovese secondo cui questa, come altre accertate falsità, era una falsità prodromica alla giustificazione degli arresti effettuati, tanto che - hanno sottolineato ancora i giudici di appello - per rafforzare la falsa tesi delle resistenze incontrate all'interno della scuola, MORTOLA ha finito addirittura con il riferire, una volta acquisita la qualità di indagato, di aver assistito alla caduta di un maglio spacca pietre, fantomatico oggetto che non risulta essere stato rinvenuto né sequestrato.

Quanto poi alla vicenda del rinvenimento delle bottiglie *molotov*, è rimasto acclarato - hanno affermato i giudici di appello - che tali ordigni sono stati rinvenuti in luogo lontano dalla scuola "Diaz" e lo stesso MORTOLA ha riferito che nessuno era a conoscenza del luogo in cui erano state rinvenute le bottiglie, ma pur tuttavia - ed è lo stesso ricorrente a confermarlo - tanto il verbale di arresto che la comunicazione della notizia di reato hanno attestato il ritrovamento degli ordigni in luogo visibile e accessibile a tutti, all'interno della scuola.

Ancora, MORTOLA ha finito con l'ammettere - nel corso dei suoi interrogatori - che l'arresto di Jonas SZABO era avvenuto sulla base di elementi insussi-

stenti, ma pur tuttavia l'arrestato era stato accusato di essere addirittura - hanno rimarcato i giudici di appello - un elemento di spicco del "blocco nero", laddove invece - e la circostanza doveva necessariamente essere nota al MORTOLA, sempre presente sul teatro delle operazioni, ha non certo illogicamente osservato la Corte genovese - era poi risultato che SZABO era stato fermato non all'interno della scuola "Diaz-Pertini", ma sulla strada e che lo zaino - che peraltro si trovava presso la scuola "Pascoli" - ritenuto contenere materiale scritto compromettente altro non conteneva se una tesi di laurea sul reverendo JACKSON.

18) Quanto a Carlo DI SARRO, funzionario della Digos di Genova alle dipendenze di MORTOLA e scout della seconda colonna che era giunta presso la scuola "Diaz" provenendo da sud, la Corte di merito ha evidenziato come questi abbia sottoscritto il verbale di arresto (in cui veniva richiamato *per relationem* quello di perquisizione) sostanzialmente "sulla fiducia", pur avendo manifestato - per sua stessa ammissione - perplessità sulla contestazione del reato associativo, ma in ciò rassicurato da Filippo FERRI che gli aveva prospettato la correttezza della valutazione giuridica alla luce dei reperti ritrovati.

Sennonché, anche DI SARRO era stato presente allo svolgimento dell'intera operazione, aveva con certezza - hanno rimarcato i giudici di appello - osservato, assieme a Mortola, il corpo riverso in terra di COVELL, ma pur tuttavia aveva sottoscritto il verbale di arresto anche se non aveva avuto alcuna cognizione delle circostanze in esso rappresentate (avendo riferito di essere rimasto all'esterno) relative alla violenta resistenza, alla perquisizione e al ritrovamento delle bottiglie *molotov* e degli altri reperti, nonché alla loro riferibilità agli arrestati, addirittura ammettendo di aver visto, su segnalazione di MORTOLA, gli oggetti sequestrati tra cui non figuravano le due bottiglie *molotov*.

Del tutto correttamente, quindi, anche per DI SARRO è stata ritenuta la responsabilità per il reato di falso ideologico pluriaggravato, essendogli chiara - hanno del tutto logicamente osservato conclusivamente sul punto i giudici di secondo grado - la strumentalità delle false accuse rispetto agli arresti, proprio per aver egli inizialmente esitato nel sottoscrivere il verbale di arresto, da lui sottoscritto solo la mattina del 22.7.2001 e solo a seguito delle "rassicurazioni" fornitigli dal FERRI, dirigente della Squadra Mobile di La Spezia e sottoscrittore, a sua volta, sia del verbale di perquisizione e sequestro che di quello di arresto.

L'aver pertanto proceduto alla sottoscrizione del verbale di arresto anche, in ipotesi, solo per fiducia sull'operato altrui, non esime il DI SARRO da responsabilità, non potendo il pubblico ufficiale apporre firme "al buio", essendo suo preciso dovere adottare le procedure idonee a garantire la piena conoscenza del contenuto degli atti che firma (Cass., sez. V, 4 dicembre 2007, n. 10720), tra cui non

rientrano quelle adottate per prassi, non potendo invocarsi a discolora l'esistenza di prassi illegittimamente tollerate, se non promosse (Cass., sez. V, n. 10720/07, cit.), che risultano peraltro nella specie - ha sottolineato la Corte di merito - espressamente smentite, avendo il vice questore Nicola GALLO, incaricato della stesura materiale degli atti, escluso l'esistenza di tale prassi, asserendo perentoriamente che <se uno firma un verbale è perché può inserire in quel verbale qualcosa che ha percepito direttamente>.

19). Quanto ai reati di calunnia e arresto illegale (capi D e F), correttamente è stata dalla Corte di merito evidenziata la stretta correlazione tra l'indicazione di circostanze false negli atti e la finalità di procedere all'arresto di tutti gli occupanti la scuola "Diaz", con la formulazione a loro carico di accuse basate su tali false circostanze e integranti così anche il delitto di calunnia, essendo i verbali di perquisizione, sequestro e arresto, nonché la comunicazione della notizia di reato, atti destinati istituzionalmente all'Autorità giudiziaria.

Né può ritenersi che la mancata espressa statuizione nel dispositivo della intervenuta prescrizione del reato di calunnia sub D) consenta - come dedotto dalla difesa di MORTOLA e DI SARRO nel secondo motivo di ricorso - di ritenere tale imputazione assorbita nella parte della sentenza di appello confermativa della pronuncia assolutoria di primo grado.

Infatti, la divergenza tra dispositivo e motivazione è solo apparente e non determina alcun contrasto tra le due parti del provvedimento, le quali si integrano concorrendo quella motiva a rendere comprensibile la volontà espressa nel dispositivo.

Nel dispositivo, infatti, è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di GRATTERI e LUPERI, in ordine al reato di calunnia loro ascritto al capo B) perché estinto per prescrizione, ed analoga declaratoria è stata dalla Corte di appello omessa per i reati (di calunnia) sub D (ascritto, tra gli altri, a DI SARRO e MORTOLA); G); L); N), nonché per il medesimo reato ascritto a DI BERNARDINI al capo 2) del proc. n.5045/05.

È evidente che ciò è stato determinato solo da un errore materiale, come chiarito nella stessa motivazione della sentenza impugnata, e come peraltro evincibile dalla circostanza che nella struttura del dispositivo la condanna al risarcimento dei danni degli imputati di calunnia precede la statuizione di "conferma nel resto", limitandone logicamente la portata.

Pertanto - in accoglimento, sul punto, del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova e rigettandosi anche tutti i motivi di ricorso al proposito degli altri imputati: CALDAROZZI e FERRI (sesto motivo), CERCHI e DI NOVI (quinto motivo), CICCIMARRA (terzo motivo), DI BERNARDINI (settimo motivo), MAZZONI (secondo motivo e memoria), e del responsabile civile, Mini-

stero dell'Interno (primo motivo) - tale divergenza è emendabile da questa Corte, con la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nei termini di cui al presente dispositivo.

Per quanto concerne infine l'ultimo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nessun elemento di segno positivo non valutato dai giudici di appello è stato posto all'attenzione di questa Corte, ma solo una generica doglianza relativa alla funzione di scout di DI SARRO e MORTOLA per gli uomini incaricati dell'azione, che nulla può rilevare a fronte del ben evidenziato, dai giudici di appello, <tradimento della fedeltà ai doveri assunti>, realizzato con <consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati>.

Al rigetto del ricorso segue la condanna di Carlo DI SARRO e Spartaco MORTOLA, singolarmente, al pagamento delle spese processuali e, nei termini di cui al dispositivo, alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili.

#### RICORSI CALDAROZZI e FERRI

20) Il primo motivo del ricorso è infondato perché fa diffuso riferimento a situazioni relative alle fasi precedenti la decisione di intervento, quali le varie riunioni ed il passaggio delle pattuglia in via Cesare Battisti nella serata, evidenziando pretese illogicità e travisamenti che, come si è notato sopra, non appaiono al Collegio determinanti per la decisione sulla responsabilità dei ricorrenti in merito ai fatti specifici loro contestati.

Quanto allo sviluppo degli avvenimenti in occasione dell'intervento presso la scuola "Diaz-Pertini", rileva il Collegio che la Corte di merito ha ritenuto che il CALDAROZZI fosse consapevole della falsità del rinvenimento delle *molotov* all'interno dell'edificio perché, per sua affermazione, era entrato nella scuola percorrendo sia il piano terra che il superiore e si era quindi potuto rendere conto che nelle aree comuni (che secondo gli atti giustificativi degli arresti sarebbero state tali da consentire a chiunque nella scuola di percepire la presenza delle bottiglie la cui detenzione così sarebbe stata a tutti attribuibile) non v'era nulla del genere e che quando, in seguito, gli erano state mostrate le *molotov* da DI BERNARDINI, dopo un certo lasso di tempo dalla perquisizione, egli aveva chiaramente avuto la possibilità di comprendere che non potevano provenire dall'interno.

Si tratta di motivazione che non pare illogica né in contrasto con la ricostruzione di fatti del primo giudice e neppure fondata, come lamentato al terzo motivo di ricorso, sull'illegittimo utilizzo di dichiarazioni altrui.

Il ricorso sostiene ampiamente che la Corte territoriale avrebbe trascurato la circostanza, chiaramente emergente dalle acquisizioni dibattimentali, che egli era

giunto alla scuola con grande ritardo.

Si tratta dell'evidenziazione di elementi relativi alla ricostruzione del fatto che non possono essere valutati in questa sede, neppure sotto il profilo del travisamento della prova, non riuscendo a dimostrare un'erronea lettura di emergenze processuali, né l'omissione di elementi determinanti, laddove vorrebbero collocare l'arrivo alla scuola del ricorrente con GRATTERI ad operazioni praticamente esaurite, a fronte di una congrua motivazione del giudice d'appello, che si è anche riferito alla tempistica degli arrivi presso la scuola del CALDAROZZI, unitamente al GRATTERI, siccome ricostruita da più consulenze tecniche (R.I.S. e parti civili) dello stesso segno - la cui attendibilità è stata adeguatamente e compiutamente motivata - dimostrative di un arrivo *in loco* mentre le violenze erano ancora in atto.

I rilievi del ricorrente non sono tali da determinare la completa destrutturazione della motivazione, quando dimenticano gli elementi rinvenibili nelle sentenze di merito che attribuiscono al GRATTERI, giunto assieme a CALDAROZZI, l'invito al personale presente a rintracciare le persone che stavano uscendo dalla scuola lungo le impalcature o l'invito al tenente CREMONINI di dedicarsi al suo servizio, quando l'ufficiale del Carabinieri gli aveva indicato la presenza di COVELL rannicchiato a terra gravemente ferito, in un momento quindi in cui ancora operavano all'interno della scuola i reparti impegnati della "messa in sicurezza" dell'edificio.

Né ciò, considerata la tempistica accreditata dalla Corte di merito, si pone in contrasto con l'avvenuta archiviazione delle posizioni dei funzionari apicali quanto alle lesioni conseguite all'azione dei reparti che già operavano al loro arrivo.

Non sono poi fondate le doglianze del FERRI, con riferimento ad una motivazione della Corte di merito che ha osservato come avesse preso parte a tutte le fasi della vicenda, essendo giunto sul posto fra i primi con MORTOLA, e fosse stato in grado quindi di "apprezzare le violenze gratuite commesse per strada ai danni di COVELL e FRIERI", frase che, contrariamente a quanto rilevato in ricorso, evidenzia solo la possibilità che il FERRI aveva avuto di vedere i due feriti, colti in strada dalla manovra a tenaglia dei reparti, e di rendersi conto di come si stava evolvendo la situazione.

La Corte di merito ha anche evidenziato quale fosse il ritardo del suo ingresso nella scuola dopo il Reparto Mobile (circa 70 secondi); come il FERRI avesse potuto vedere le persone vistosamente ferite radunate al piano terra e gli zaini ammassati, prima di salire poi ai piani superiori dove era evidente la presenza di persone gravemente ferite; come, per sua ammissione, non fosse in grado di affermare se le bottiglie *molotov* e le armi improprie fossero nella disponibilità di uno o più degli arrestati.

Ha anche rilevato il giudice d'appello come, a fronte di una realtà dei fatti che appariva evidente, per l'inesistenza di bottiglie *molotov* all'interno della scuola, per il numero e la gravità dei feriti, tale da escludere che si potesse ipotizzare una collettiva attività di resistenza violenta, per il fatto che l'ammasso degli zaini e delle armi improprie impediva l'attribuibilità delle stesse ai singoli arrestati, il prevenuto avesse attivamente partecipato alla decisione di procedere all'arresto di tutti quanti sulla base della formulazione di un'accusa associativa, che, secondo quanto da lui stesso affermato, gli "sembrava maggiormente sostenibile per procedere all'arresto in flagranza".

Del tutto logica quindi la conclusione del giudice d'appello circa la piena partecipazione (anche concreta per il suo tenersi in contatto da Bolzaneto con i materiali redattori degli atti in Questura) del ricorrente alla predisposizione di atti e verbali che giustificassero, mediante distorta rappresentazione della realtà, una decisione di procedere ad arresti per inesistenti ipotesi di reato, presa da lui come dagli altri funzionari presenti anche per coprire, con la giustificazione della resistenza, le violenze compiute da colleghi e sottoposti.

Le censure del ricorso lamentano erronea interpretazione delle emergenze processuali, e ne propongono valutazioni alternative, ma finiscono, anche quando evidenziano pretesi travisamenti della prova, per sovrapporre una propria ricostruzione, non ammissibile, a quella del giudice di merito, che come visto non presenta difetti di logica consequenzialità.

Non fondato è il secondo motivo di ricorso che si duole della ritenuta illegittimità della sottoscrizione del verbale di perquisizione e sequestro e del verbale d'arresto anche da parte di chi avesse partecipato solo in parte all'attività documentata (FERRI) ovvero senza avervi partecipato (CALDAROZZI), ma con la finalità di assumersi la responsabilità della parte dispositiva, in virtù della posizione gerarchica rivestita e dell'apporto intellettuale prestato.

Si è censurata la sentenza del giudice d'appello per violazione di legge, sostenendosi, in sostanza, che il verbale d'arresto ben può essere sottoscritto anche da agenti o ufficiali di polizia giudiziaria che non abbiano partecipato all'operazione dell'arresto, e che chi non abbia partecipato all'attività in ogni caso non può esser ritenuto responsabile dell'esser stati riportati dati di fatto contrari al vero, in quanto provenienti da indicazioni di altri soggetti.

In sostanza, se il verbale di arresto attesta falsamente l'esistenza dei presupposti per l'arresto, il pubblico ufficiale che non abbia assistito ai fatti ben potrebbe con la sua sottoscrizione partecipare all'attestazione oggettivamente falsa, non dovendo però rispondere della falsità di alcune delle parti della vicenda riassunta nel verbale a cui non abbia assistito.

Si sostiene inoltre che sarebbe legittimato a sottoscrivere il verbale anche il